



**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 372/2017**

**La Corte dei Conti**

**Sezione Giurisdizionale per la Regione Calabria**

**Composta dai seguenti magistrati:**

<b>Rita Loreto</b>	<b>Presidente</b>
<b>Quirino Lorelli</b>	<b>Giudice</b>
<b>Ida Contino</b>	<b>Giudice relatore</b>

**ha pronunciato la seguente**

**sentenza n. 372/2017**

Nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. **20265** del registro di Segreteria, promosso dalla Procura regionale presso questa Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti nei confronti di:

- 1) **TETI FRANCESCO GIUSEPPE**, nato a Filogaso (CC) il 13.3.1952 3 ivi residente alla località Strada snc, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Di Renzo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Vibo Valentia alla via Lacquari I trav, Pal B;
- 2) **GRECO LEOLUCA**, nato a Vibo Valentia l'1.3.1963, residente in via R. Livatino n. 3, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Lacaria ed elettivamente domiciliato in Catanzaro alla v. T. Gulli 19/10;
- 3) **CONOCCHIELLA MARIA GIOVANNA**, nata a Vibo Valentia l'11 ottobre 1967 e residente in Ionadi, frazione Vena, alla v. Nazionale s.n.c. ed elettivamente domiciliata in Vibo Valentia alla v. P. De Maria n. 21 presso lo studio dell'avv. Donatella Garrì che la rappresenta e difende;
- 4) **COMITO GIANFRANCO**, nato a Vibo Valentia, il 27.2.1958 ed ivi residente in v. Lo Stumbo n. 5 rappresentato e difeso dall'avv. Bruno Ganino ed elettivamente domiciliato nel suo studio in Vibo Valentia alla v. Boccaccio n. 7;
- 5) **BRUNI OTTAVIO GAETANO**, nato ad Acquaro (VV) il 5.4.1944 e residente in Sant'Onofrio, via L. Berlinguer n. 12, rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Colaci presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Vibo Valentia alla v. Marconi n. 24;
- 6) **DE NISI FRANCESCO**, nato a Filadelfia (VV) il 18 settembre 1968 ed ivi residente in c.da Pilucchi n. 6/A , rappresentato e difeso dall'avv. Franco Gianpà ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Anna Piane in Catanzaro alla v., Pizi n. 1;

7) **DE VITA MARCELLO**, nato a Vibo Valentia il 25.11.1967 e ivi residente in v. Santa Ruba 1° traversa n. 5, rappresentato e difeso dall' avv. Marcello Colloca ed unitamente a questi elettivamente domiciliato in Catanzaro alla v. Indipendenza 4 presso lo studio dell'avv. Raffaele De Salvia;

**Esaminati** gli atti ed i documenti del fascicolo processuale.

**Uditi**, nella pubblica udienza del 10.10.2017, il Procuratore regionale Rossella Scerbo, l'avv. Giuseppe Di Renzo, difensore di Teti Francesco Giuseppe; l'Avv. Giovanni Lacaria, difensore di Leoluca Greco, anche in sostituzione e per delega degli avv. Domenico Colaci, difensore di Bruni Ottavio Gaetano, dell'avv. Bruno Ganino, difensore di Gianfranco Comito, e dell'avv. Franco Gianpà, difensore di Francesco De Nisi; l'Avv. Donatella Garri, difensore di Maria Giovanna Conocchiella; l'Avvocato Marcello Colloca, difensore di Marcello De Vita.

## **FATTO**

1) Con atto di citazione del 20 marzo 2014, la Procura regionale presso questa Sezione Giurisdizionale, ha citato in giudizio gli odierni convenuti per sentirli condannare in solido, a titolo di risarcimento del danno, al pagamento di € 7.508.624,65, oltre interessi, rivalutazione monetaria e spese di giudizio, nei confronti della Provincia di Vibo Valentia.

Il danno contestato deriva, secondo la prospettazione attorea, dal mancato completamento della "tangenziale est di Vibo Valentia", dalla incompiuta messa in sicurezza della stessa, dall'incompleto posizionamento della segnaletica orizzontale e quindi dalla inutilizzabilità dell'arteria stradale.

Nell'atto di citazione la Procura richiama le indagini svolte dalla Guardia di Finanza dalle quali risulta che la realizzazione della tangenziale est di Vibo Valentia è stata interessata da tre appalti e, segnatamente:

- a) Completamento tangenziale est Vibo Valentia;
- b) Messa in sicurezza della predetta arteria stradale, a seguito delle frane intervenute in corso d'opera;
- c) Realizzazione della segnaletica orizzontale e verticale agli svincoli di S. Onofrio e Stefanaconi.

a) Il primo appalto (Completamento tangenziale est Vibo Valentia) è stato aggiudicato alla ATI LISTA srl per un importo complessivo netto di £. 6.987.197.596 su un prezzo base

d'asta di £. 9.000.000.000 e i lavori sono stati consegnati alla società appaltante in data 2.5.2000. Direttore dei lavori fino al 7.10.2008 era l'ing. Rosario RUFFA. Hanno invece svolto l'incarico di Responsabile del procedimento per le fasi di esecuzione dei lavori di completamento della tangenziale est:

COMITO Gianfranco: dal 3.12.1998 al 19.10.1999;

TETI Francesco Giuseppe: dal 19.10.1999 al 17.01.2001;

DE VITA Marcello: dal 17.01.2001 al 10.10.2002;

TETI Francesco Giuseppe: dal 10.10.2002 a seguire.

Dai vari sopralluoghi effettuati dalla Guardia di Finanza è emerso che il tratto stradale risulta interrotto a metà percorso in quanto mai realizzato e che alcuni lavori appaltati, così come illustrati nel computo metrico estimativo, non sono stati mai realizzati.

Sono emersi inoltre numerosi smottamenti di terreno e frane dalla collina sovrastante nonché scarichi abusivi di ogni tipo lungo tutto il percorso.

Nonostante quanto sin qui evidenziato, in data 30.11.2006, l'ing. Rosario Ruffa certificava l'ultimazione dei lavori evidenziando che si dovevano effettuare ulteriormente "lavorazioni di piccola entità e di ripristino di alcuni già effettuati".

Inoltre, successivamente alla certificazione di ultimazione dei lavori, l'ing. Teti, responsabile del procedimento, redigeva una relazione sintetica dei lavori di completamento della Tangenziale est al fine di liquidare la somma residua del 9° SAL; nella relazione attestava "*collaudo in itinere*".

b) Il secondo appalto (Messa in sicurezza della "Tangenziale Est Vibo Valentia") è stato aggiudicato in data 20.12.2007 dalla società CONSOTER S.R.L. e concluso con regolare certificato di ultimazione lavori a firma del geom. Leoluca Greco Direttore dei lavori, in data 2.4.2009. responsabile del procedimento è Teti Francesco Giuseppe, mentre Rosario Ruffa è stato progettista, unitamente al Direttore dei lavori Greco Leoluca.

I sopralluoghi della Guardia di Finanza hanno tuttavia evidenziato che l'unica opera realizzata è il posizionamento di una rete metallica allo svincolo di Stefanconi e la costruzione saltuaria di alcuni muri a secco. La rete metallica, peraltro, all'atto del

sopralluogo, secondo gli inquirenti si presentava, a causa delle frane, del tutto sventrata in alcuni punti, mentre, in altri, appariva piena di detriti caduti giù dalla scarpata a seguito delle piogge. I muri a secco, invece, in alcuni punti erano totalmente sommersi da frane e detriti che li rendevano assolutamente inservibili allo scopo.

c) Il terzo appalto (posizionamento segnaletica orizzontale e verticale svincoli Sant'Onofrio e Stefanaceni) è stato affidato con atto di cottimo l'1.12.2006 ed ultimati in data 7.2.2007 per come certificato dal geom. Leoluca Greco, che ha svolto l'incarico di Direttore dei lavori e anche di progettista insieme a Rosario Ruffa.

Dal sopralluogo degli inquirenti, tuttavia, è emerso che la segnaletica orizzontale e verticale risulta realizzata solo presso lo svincolo e rotatoria di Sant'Onofrio.

Inoltre la Procura ha contestato al Presidente della Provincia Francesco De Nisi di non aver posto in essere tutte le cautele e precauzioni necessarie atte ad impedire l'attraversamento della tangenziale con automezzi. Secondo il requirente, infatti, sia lo svincolo di Sant'Onofrio che quello di Stefanaceni non sono adeguatamente chiusi al traffico con la conseguenza che sul manto stradale vi è la presenza di vere e proprie discariche a cielo aperto con presenza di materiale inquinante.

Secondo la prospettazione attorea la quale si è avvalsa anche delle prove acquisite nel procedimento penale ed in particolare degli esiti di una consulenza tecnica d'ufficio redatta dall'Ingegnere Giani, da tali fatti sarebbe scaturito un danno erariale pari alla somma erogata dalla Provincia per la realizzazione della Tangenziale Est, somma che il requirente imputa ai convenuti Teti Francesco, Conocchiella Maria Giovanna e Comito Gianfranco, nella loro qualità di ingegneri nonché dipendenti dell'Amministrazione Provinciale di Vibo Valentia e tecnici incaricati della redazione dei progetti relativi alla realizzazione della Tangenziale Est; a Comito Gianfranco, Teti Francesco e De Vita Marcello anche come responsabile unici del procedimento; a Greco Leoluca nella sua qualità di geometra nonché dipendente dell'Amministrazione Provinciale, assistente di cantiere per la realizzazione dei lavori di completamento della Tangenziale Est nonché Direttore dei lavori per la messa in sicurezza della collina sovrastante la strada in argomento, progettista della segnaletica orizzontale e verticale svincoli Sant'Onofrio e Stefanaceni; Bruni Ottavio Gaetano nella sua qualità di Presidente pro-tempore dell'Amministrazione Provinciale di Vibo Valentia per aver partecipato e diretto le giunte riunitesi per l'approvazione dei lavori della Tangenziale Est e per aver omesso di denunciare quanto si stava verificando durante i lavori di realizzazione

della Tangenziale; De Nisi Francesco quale Presidente attuale dell'Amministrazione Provinciale per aver omesso di proporre ogni iniziativa atta ad evitare lo scarico abusivo lungo l'arteria stradale.

Per i medesimi fatti è stato avviato procedimento penale della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vibo Valentia.

2) Con memoria del 25 settembre 2015, si è costituito l'avv. Domenico Colaci nell'interesse e per conto del convenuto **Bruni Gaetano Ottavio** eccependo : a) la prescrizione dell'azione contabile; b) la nullità della citazione per indeterminatezza e genericità; c) l'infondatezza della domanda per difetto del nesso causale tra la condotta del proprio assistito e il danno per cui è causa avendo il proprio assistito partecipato solo alla riunione di giunta dove è stata approvata la variante senza alcun aumento di spesa; d) l'estraneità del Bruni ai fatti di causa in quanto organo politico e privo delle necessarie competenze tecniche.

Infine il difensore assume che il procedimento penale non ha visto coinvolto il proprio assistito neanche nella fase delle indagini preliminari e che il processo penale vi è stato a prescindere dalle contestate omesse denunce. Dopo aver rilevato che la Procura erariale non individua il danno causato dalla condotta del proprio assistito, conclude chiedendo in via preliminare l'inammissibilità dell'azione, e, nel merito la reiezione della domanda.

3) Con memoria depositata agli atti il 29 settembre 2015, si è costituito l'avv. Marcello Colloca nell'interesse e per conto del convenuto **De Vita Marcello** opponendo : a) l'estraneità del proprio assistito ai fatti di causa per come si deduce anche dalla circostanza che il De Vita non è rimasto coinvolto nel procedimento penale neanche come indagato; b) l'estraneità al danno per cui è causa avendo egli firmato solo i primi tre stati di avanzamento; d) l'estraneità sotto il profilo temporale poiché la condizione unica dei danni contestati al deducente si è verificata in data 10.12.2002 con l'approvazione della perizia di variante, allorché il De Vita era già cessato dall'incarico.

Tanto premesso, dopo aver eccepito la prescrizione, conclude chiedendo la reiezione della domanda e l'archiviazione della posizione del proprio assistito.

4) Con memoria del 30 settembre 2015, si è costituito l'avv. Giovanni Lacaria nell'interesse e per conto del convenuto **Greco Leoluca** deducendo : a) l'assoluta estraneità del proprio assistito ai fatti con riferimento al primo appalto (completamento tangenziale est), atteso che

nessuna prova viene fornita in ordine al suo incarico di assistente di cantiere; b) l'infondatezza delle contestazioni riguardo al terzo appalto (segnaletica orizzontale e verticale) poiché le opere appaltate sono state tutte realizzate; c) l'infondatezza delle contestazioni relative al secondo appalto poiché, anche in questo caso, le opere appaltate sono state tutte realizzate; al riguardo, nel richiamare la propria consulenza di parte, chiarisce che sia il perito della Procura Penale Ing. Giani, che la Guardia di Finanza avrebbero omesso di considerare le opere di questo secondo appalto in modo separato dal primo appalto; d) l'insussistenza dell'elemento soggettivo e del nesso eziologico; e) la prescrizione dell'azione contabile.

Tutto ciò premesso, conclude chiedendo in via principale la reiezione della domanda e, in via subordinata, la prescrizione dell'azione contabile. In via istruttoria chiede ammissione di prova per testi sui capitoli formulati in memoria che qui s'intendono integralmente riportati.

5) Con memoria del 30 settembre 2015, si è costituita l'avv. Donatella Garri nell'interesse e per conto della convenuta **Conocchiella Giovanna** eccependo : a) l'insussistenza del danno erariale poiché la tangenziale est non è opera inservibile per come si desume dalla perizia del consulente tecnico della Procura; b) la non imputabilità ai tecnici o agli amministratori dell'inutilizzabilità attuale dell'arteria stradale; c) la carenza di legittimazione passiva della propria assistita, che all'epoca della redazione dei progetti era istruttore tecnico geometra e quindi non aveva alcuna possibilità di partecipare alla progettazione di tale opera in ragione dell'art. 16 del r.d. n. 274 dell'11.2.1929; d) il difetto dell'elemento psicologico richiesto per affermare la responsabilità contabile; e) l'insussistenza dei presupposti per una condanna in solido; f) l'improcedibilità per intervenuta prescrizione.

Tutto ciò eccepito conclude chiedendo, in via preliminare, la declaratoria di carenza di legittimazione passiva, di improcedibilità per intervenuta prescrizione e, nel merito, la reiezione della domanda.

6) Con memoria dell'1.10.2015 si è costituito l'avv. Bruno Ganino nell'interesse e per conto del convenuto **Comito Gianfranco** eccependo: a) la prescrizione dell'azione contabile; b) la nullità della citazione per indeterminatezza e genericità; c) l'estraneità del proprio assistito alla causazione del danno, avendo egli partecipato alla redazione del progetto preliminare e definitivo ma non a quello esecutivo, né alla progettazione della variante; d) il difetto del nesso causale in ragione della variante approvata con la delibera n. 456/2002.

Tutto ciò eccepito, conclude chiedendo in via preliminare l'inammissibilità dell'atto di citazione e, nel merito, la reiezione della domanda.

7) Con memoria depositata l'1.10.2015 si è costituito l'avv. Franco Giampà nell'interesse e per conto del convenuto **De Nisi Francesco** eccependo: a) la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza e genericità; b) il difetto del nesso eziologico, non ravvisandosi in capo al proprio assistito alcuna partecipazione alla causazione del danno. All'epoca in cui è stato investito della carica di Presidente della Provincia, infatti, le condotte censurate relative ai tre appalti si erano già tutte esaurite; c) puntualizza la difesa che nessuna denuncia era necessaria poiché alla data del 18.4.2008 in cui il De Nisi veniva eletto Presidente della Provincia di Vibo Valentia, i molti esposti erano stati già presentati, compreso quello del Sindaco di Stefanacani; d) il proprio assistito non possedeva le capacità tecniche per valutare l'operato altrui; e) il convenuto De Nisi ha fatto tutto quello che era nelle proprie competenze espletando le procedure per la messa in sicurezza quale soggetto attuatore del Commissario delegato; f) la Procura contabile non evidenzia quali fossero le procedure che il convenuto De Nisi avrebbe dovuto porre in essere per impedire l'accesso sull'arteria e conseguentemente per evitare la formazione di discariche inquinanti a cielo aperto; g) l'insussistenza dell'elemento psicologico del dolo o della colpa grave; h) la illogica quantificazione del danno e, in subordine, la riduzione per compensatio lucri cum damno.

Dopo aver tutto ciò eccepito, conclude chiedendo in via preliminare l'inammissibilità della citazione e, in via gradata, la declaratoria di prescrizione; nel merito, il rigetto della domanda.

8) Con memoria depositata l'1.10.2015, si è costituito l'avv. Giuseppe Di Renzo nell'interesse e per conto del convenuto **Teti Francesco Giuseppe** opponendo: a) la prescrizione dell'azione contabile; b) l'estraneità ai fatti relativi al secondo appalto, non avendo il proprio assistito ricoperto alcun ruolo nell'iter amministrativo e di realizzazione, né nella fase progettuale; c) l'estraneità ai fatti connessi con il primo appalto, non avendo ricevuto mai l'incarico di progettista per quelle opere; c) il difetto del nesso causale in ragione della sua specifica funzione di R.u.p.; e) l'estraneità alla causazione del danno relativo all'appalto della segnaletica orizzontale e verticale; g) l'infondatezza della contestazione di falso ideologico poiché il proprio assistito ha certificato la corretta applicazione dei prezzi e la coerenza delle somme rispetto alle spese autorizzate; e) l'errata quantificazione del danno e la ingiustificata richiesta di condanna in solido.

Tutto ciò evidenziato, conclude chiedendo in via preliminare la declaratoria di prescrizione

e, nel merito, la reiezione della domanda e, in via subordinata, la riduzione dell'onere risarcitorio.

9) All'esito dell'udienza del 16.2.2016, la Sezione con ordinanza n. 23/2016 ha disposto un supplemento istruttorio ordinando al Genio Militare di Napoli un parere tecnico in ordine ai lavori di completamento della Tangenziale Est, oggetto del primo appalto, ivi inclusa la perizia di variante approvata con delibera n. 456/2002, ed ai lavori di messa in sicurezza, oggetto del secondo appalto e ha rinviato la causa all'udienza del 18.10.2016. Con successiva ordinanza in data 24.3.2016 la Sezione autorizzava, su apposita richiesta del Col. Comandante il 10° Reparto Infrastrutture di Napoli di avvalersi nella redazione del parere tecnico in ordine ai quesiti formulati, anche di un esperto in geotecnica, designato dalla stessa Amministrazione.

Con nota del 21.6.2016 il Comandante del 10° Reparto infrastrutture formulava una istanza di proroga attesa la difficoltà di reperire la documentazione.

Il Presidente della Sezione, con decreto del 7.7.2016, concedeva la proroga e rinviava la causa all'udienza del 13.6.2017.

Il supplemento istruttorio è stato espletato con deposito della relazione in data 8.11.2016.

10) Con memoria del 23.5.2017, il convenuto Greco Leoluca eccepiva la nullità della perizia redatta dal 10° Reparto Infrastrutture Napoli per difetto del contraddittorio, non avendo il consulente dato notizia alle parti dell'inizio delle operazioni peritali.

Opponeva, altresì, errori commessi dal ctu, sia con riferimento alla misurazione della quantità di rete metallica posta a rivestimento della parete rocciosa, sia con riferimento alla rimozione del materiale di risulta della frana, sia con riferimento alle fondazioni e ai gabbioni.

Infine ribadiva che le opere poste in essere sono idonee alla messa in sicurezza dell'arteria.

Allegava, inoltre, consulenza dell'ing. Walter Cosenza.

11) Con memoria del 15.5.2017, il convenuto Bruni Ottavio Gaetano insisteva sulla eccezione di prescrizione; ribadiva di aver solo partecipato all'approvazione della variante al progetto di completamento della tangenziale, variante che non avrebbe avuto un ruolo determinante nella causazione dell'evento. Poneva in evidenza che gli aspetti tecnici non



potevano essere apprezzati dal Presidente della Provincia.

12) Con memoria del 23.5.2017 il convenuto Comito Gianfranco, rilevava che la progettazione originaria risultava pienamente adeguata allo stato dei luoghi; che la variante nulla aveva in comune con il progetto originario; che la non conformità della progettazione all'originaria era dipesa solo dalla modifica estremamente innovativa.

Allegava a sostegno una consulenza tecnica di parte redatta dall'ing. Massimo Giannini e dal dott. Massimiliano Figliuzzi.

13) All'esito dell'udienza del 13.6.2017, il Collegio, rilevando che non v'era prova agli atti dell'avvenuto ricevimento da parte dell'Avv. Giuseppe Di Renzo, difensore del convenuto Teti, dell'ordinanza n. 23 del 17.3.2016, dell'ordinanza del 24.3.2016, del decreto di rinvio della causa alla data odierna nonché della relazione trasmessa dal 10° Reparto Infrastrutture del Genio Militare di Napoli dell'8.11.2016, tutti atti emessi a seguito dell'udienza del 16.2.2016, con ordinanza n. 68/2017 disponeva il rinnovo della notifica a mezzo ufficiale giudiziario.

14) All'odierna udienza, udito il Consigliere relatore, il Pubblico ministero insiste sulla sussistenza del danno in considerazione del fatto che è stato erogato un finanziamento pubblico rilevante per l'effettuazione di un'opera pubblica non terminata e insiste sulla presenza di errori progettuali. Riguardo al terzo appalto, relativo all'apposizione della segnaletica orizzontale e verticale, esplicita la necessità di svolgere ulteriore accertamento in ordine alla sussistenza del danno poiché la documentazione agli atti risale al 2015 e le difese sostengono che il pagamento di tali lavori non sarebbe avvenuto.

Con riferimento alla convenuta Conocchiella, rileva che la stessa era stata assunta con la qualifica di geometra, sicché, in ragione del suo profilo funzionale, era tenuta a svolgere attività meramente esecutive rispetto a quelle dei progettisti dell'opera.

Modifica, pertanto, le conclusioni dell'atto di citazione nei confronti di De Nisi Francesco, De Vita Marcello e Bruni Ottavio per i quali chiede il rigetto della domanda attorea non ravvisando a loro carico responsabilità; per la convenuta Conocchiella chiede che, nel decidere, il Collegio valuti il suo profilo funzionale e le considerazioni innanzi formulate. Conferma l'atto di citazione per gli altri convenuti.

L'avv. Di Renzo, difensore del convenuto Teti, rileva *che* il RUP ha funzioni meramente

amministrative e non tecniche come quelle del direttore dei lavori; *che* il proprio assistito ha firmato elaborati progettuali conseguenti alla primaria progettazione effettuata dalla Provincia di Catanzaro negli anni 1980; che la totalità delle condotte illecite contestate nel presente atto di citazione sono imputabili all'Ing. Ruffa, deceduto; che la causa principale del danno deve essere individuata nel carente accertamento idrogeologico del terreno. Conclude chiedendo il rigetto della domanda come da memoria depositata in data 30 settembre 2015. Insiste nella eccezione di prescrizione.

L'avv. Lacaria, nella sua qualità di delegato, prende atto della richiesta di assoluzione dell'atto di citazione formulata dalla Procura per i convenuti Bruni e De Nisi.

Riguardo, invece, al proprio assistito, convenuto Greco, insiste sull'eccezione di nullità della consulenza tecnica d'ufficio per difetto del contraddittorio; prende atto delle conclusioni formulate dalla Procura in ordine al primo appalto e, segnatamente, che non vi è agli atti alcuna prova che il Greco abbia svolto le funzioni di assistente di cantiere. Con riferimento al terzo appalto (apposizione segnaletica), insiste sulla circostanza che nessun pagamento è stato fatto dalla Provincia. Riguardo al secondo appalto, rileva che oggetto dello stesso era esclusivamente la messa in posa di una rete metallica e di alcuni gabbioni, regolarmente compiuta. Conclude riportandosi alla memoria del 23 maggio 2017 e alla consulenza di parte con i relativi allegati.

L'avv. Garri, difensore della convenuta Conocchiella, insiste sull'estraneità della propria assistita al danno per cui è causa; dubita, altresì, che l'unica planimetria firmata dalla Conocchiella sia stata effettivamente utilizzata poiché non reca il timbro dell'Ente Provincia accanto alla firma del coordinatore Ing. Ruffa. Argomenta, infine, gli assunti formulati in memoria e conclude chiedendo la reiezione della domanda.

L'avv. Colloca prende atto della richiesta di assoluzione formulata dalla Procura nei confronti del proprio assistito Arch. De Vita e richiama la memoria depositata il 28 settembre 2015.

Il Presidente concede brevi repliche alle parti e manda la causa in decisione.

## **DIRITTO**

La questione posta al vaglio del Collegio attiene a un'ipotesi di danno erariale relativa al mancato completamento della tangenziale est di Vibo Valentia. La Procura contesta, infatti, agli odierni convenuti, ciascuno in relazione alla propria funzione, di avere progettato

un'opera inidonea rispetto allo stato dei luoghi, e di non aver concluso i lavori appaltati, sicché l'arteria stradale in argomento è, allo stato, non percorribile e chiusa al traffico.

1) In via preliminare, deve essere respinta la richiesta di sospensione del presente giudizio in attesa della definizione del processo penale pendente innanzi al Tribunale di Vibo Valentia, formulata da alcune difese (Avv.ti Colloca e Colaci) all'udienza del 13.6.2017.

Come è noto, dopo l'introduzione della modifica dell'art. 295 c.p.p., si è univocamente affermato il principio di autonomia e separatezza dei giudizi e la insussistenza del rapporto di pregiudizialità tra processo penale e processo di responsabilità amministrativa; cosicché, anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 106 del Codice di Giustizia contabile, non è più configurabile una ipotesi di sospensione *obbligatoria* la quale richiede la sussistenza sia del requisito della pregiudizialità logico giuridica fra i due giudizi, sia che tale pregiudizialità venga accerta con efficacia di giudicato. Pertanto non è luogo a sospensione, in pendenza di processo penale, allorché il Giudice contabile sia in possesso, come nella specie, di elementi idonei e sufficienti ai fini del decidere, anche se i giudizi concernano gli stessi fatti materiali. Orbene, nel fascicolo processuale sono indubbiamente allegati tutti gli atti ed i documenti necessari a questo Collegio per addivenire ad una ponderata e matura decisione della controversia, sicché l'istanza deve essere respinta.

2) Nullità dell'atto di citazione. In via preliminare deve essere scrutinata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza e genericità, eccezione opposta dalla difesa dei convenuti Bruni Gaetano Ottavio, Comito Gianfranco e De Nisi Francesco.

L'eccezione è infondata.

Le disposizioni relative alla nullità del libello introduttivo per genericità e indeterminatezza della domanda, applicabili *ratione temporis* alla fattispecie in esame, sono contenute nell'art. 3 del r.d. 1038/1933 e nell'art. 164 del codice di procedura civile, applicabile ai giudizi innanzi alla Corte dei conti, in virtù del rinvio dinamico di cui all'art. 26 R.D. 1038/1933.

L'art. 3, infatti, prevede(va) che le istanze, i ricorsi e gli appelli da presentarsi alla Corte dei conti sono nulli quando non siano sottoscritti o quando vi sia assoluta incertezza sull'oggetto della domanda; l'art. 164, invece, dopo aver disciplinato la nullità dell'atto di citazione per vizi attinenti alla *vocativo in ius*, con riferimento alla *editio actionis*, stabilisce che la citazione è, altresì, nulla se è omesso o risulta assolutamente incerto il requisito

prescritto nel numero 3 dell'art. 163, il quale a sua volta stabilisce che la citazione deve contenere la determinazione della cosa oggetto della domanda.

Ebbene, nella fattispecie all'esame, è indubbio che la Procura requirente abbia adeguatamente indicato e determinato l'oggetto della domanda, avendo quantificato il danno ed evidenziato, peraltro con inequivoca chiarezza, i comportamenti da cui fa discendere la contestazione di responsabilità e la pretesa risarcitoria nei confronti di ciascun convenuto.

E, infatti, a pag. 45 dell'atto di citazione la Procura contesta in maniera specifica al Bruni Ottavio Gaetano, nella sua qualità di Presidente della Provincia, di aver partecipato e diretto le riunioni di Giunta per l'approvazione dei lavori e di aver omesso di denunciare alle competenti Autorità quanto si stava verificando durante lo svolgimento dei lavori; e al De Nisi Francesco di aver omesso di denunciare alle competenti Autorità i pericoli scaturenti dall'opera edile in argomento, nonché gli autori, omettendo altresì di predisporre la collocazione di segnali e ripari utili ad impedire l'accesso e il transito di mezzi lungo l'arteria stradale al fine di tutelare l'incolumità pubblica e lo scarico abusivo di qualsivoglia materiale.

A pag. 44 dell'atto di citazione il requirente contesta, invece, a Comito Gianfranco di aver partecipato alla redazione dei progetti relativi alla realizzazione della Tangenziale Est, di aver redatto il computo metrico (pag. 8, 44 e 45 dell'atto di citazione) e di essere stato RUP nel periodo 3.12.1998 – 19.10.1999.

Per le ragioni appena esposte, l'eccezione si rivela infondata e non può trovare accoglimento.

3) Prescrizione. Tutti i convenuti costituiti eccepiscono la prescrizione dell'azione contabile seppure su presupposti argomentativi differenti.

- Il convenuto Bruni rileva che dalla data di emanazione dell'unico provvedimento cui egli ha partecipato in qualità di Presidente della Provincia (delibera di giunta n. 456 del 10.12.2002), sarebbero decorsi più di cinque anni senza che gli sia mai stato notificato alcun atto interruttivo della prescrizione; rileva, altresì, che anche la condotta omissiva contestatagli dalla Procura ( mancata considerazione delle segnalazioni pervenute presso la Provincia di Vibo Valentia in ordine alla situazione di pericolo causato dai lavori della tangenziale) risale al 2004, data dell'ultima segnalazione pervenuta presso la Provincia di Vibo Valentia; sicché

anche con riferimento a tale contestazione, l'azione sarebbe intempestiva .

- Il convenuto De Vita argomenta l'eccezione di prescrizione evidenziando di aver svolto la carica di responsabile del procedimento sino al 10 ottobre 2002 e di non aver ricevuto alcun atto interruttivo della prescrizione nei successivi cinque anni.

- Il convenuto Greco eccepisce la prescrizione considerando che tra l'invito a dedurre e i singoli episodi che gli sono stati contestati è decorso un periodo superiore al termine prescrizionale quinquennale.

- La convenuta Conocchiella individua come *dies a quo* del termine prescrizionale l'esposto del Sig. Maluccio ricevuto in data 20 dicembre 2001, e secondo l'assunto difensivo a quella data il danno era già concreto e attuale.

- Il convenuto Comito Gianfranco evidenzia che l'invito a dedurre gli è stato notificato nel gennaio 2014 e che la sua condotta è stata posta in essere nel periodo dal 3.12.1998 al 19.10.1999 ovvero circa quindici anni addietro. In ogni caso ritiene che il termine iniziale della prescrizione vada ancorato alla data del 30.11.2006, di sospensione definitiva dei lavori.

- Il convenuto Teti Francesco Giuseppe invece fa decorrere il *dies a quo* della prescrizione dal pagamento dei SAL alla ditta appaltatrice, sicché il termine iniziale andrebbe individuato al 20.11.2006, data dell'emissione dell'ultimo SAL. Non solo; pur volendosi ipotizzare un occultamento doloso, secondo l'assunto difensivo, comunque l'Amministrazione già negli anni dal 2001 al 2004 era nelle condizioni di conoscere "le condizioni disastrose della tangenziale est di Vibo Valentia" per come affermato dalla Procura nell'atto di citazione.

- Il convenuto De Nisi Francesco, invero, non motiva l'eccezione limitandosi a formularla nelle conclusioni.

3.1) L'eccezione di prescrizione non è fondata.

L'art. 1, comma 2 della legge n. 20/1994 stabilisce che il diritto al risarcimento del danno si prescrive in cinque anni decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso. il Collegio è consapevole che un problema costantemente vagliato dalla giurisprudenza è quello del *dies a quo* del termine prescrizionale, problema che indubbiamente scaturisce dal fatto che il dato testuale lo fa coincidere con la "verificazione" del fatto dannoso.

Tuttavia, a seguito dell'intervento delle Sezioni Riunite (sentenza n. 62/A del 25.10.1996) la giurisprudenza contabile è unanime nel ritenere che qualora la condotta illecita e l'effetto dannoso siano distanziati nel tempo, è questo secondo momento che rileva, in quanto prima di esso il Procuratore non avrebbe alcun interesse ad agire.

Tanto premesso, le argomentazioni formulate dai convenuti Bruni, De Vita e Greco non sono condivise poiché indicano come momento rilevante ai fini del decorso prescrizione la sola condotta illecita.

Ma a prescindere dalle suesposte precisazioni, è noto che, detto criterio della verifica del "fatto dannoso", tuttavia, non è sufficiente nell'ipotesi di occultamento doloso del danno.

Il legislatore, infatti, nella testé richiamata disposizione, continua affermando "... *in caso di occultamento doloso del danno, ( la prescrizione inizia a decorrere) dalla data della sua scoperta*".

Ebbene, ritiene il Collegio che nella fattispecie, sono state poste in essere condotte che hanno occultato il danno erariale.

Ed infatti, sia il Direttore dei lavori che il Responsabile del procedimento, pur avendone l'obbligo in virtù dell'incarico loro affidatogli, hanno ommesso di riferire all'Amministrazione committente la situazione che era scaturita dalla realizzazione dell'opera pubblica nonché l'inadeguatezza del progetto rispetto allo stato dei luoghi.

Tale obbligo di comunicazione è indiscusso ove si consideri che il "direttore dei lavori è tenuto, in virtù delle competenze tecniche di cui deve essere in possesso per l'incarico affidatogli, ad una *diligentia quam in concreto*, da esplicitare per l'accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, sia alle regole della tecnica e dell'arte, con la conseguenza che egli non si sottrae a responsabilità ove ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonché di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore ed, in difetto, di riferirne al committente"(Cass, 18285/16).

Continua la Cassazione affermando: " Il direttore dei lavori esercita in luogo del committente quei medesimi poteri di controllo sull'attuazione dell'appalto che questi ritiene di non poter svolgere di persona".

Ma anche il Responsabile del procedimento ha l'obbligo di fornire all'Amministrazione appaltante tutte le informazioni relative alle principali fasi di svolgimento dell'opera e, soprattutto, di mettere l'Amministrazione in condizione di conoscere se l'esecuzione dell'opera appaltata è coerente con la spesa stanziata.

Ebbene sia il direttore dei lavori (Ruffa, sebbene deceduto, e Greco, per il secondo appalto) che il responsabile del procedimento (Teti) non hanno assolto al loro obbligo di porre l'Amministrazione in condizione di conoscere la situazione dell'appalto, come più innanzi si specificherà.

Già tale omissione costituisce occultamento doloso del danno.

La giurisprudenza ha chiarito, infatti, che l'occultamento può essere di tipo attivo ovvero omissivo, nel senso che può occultarsi non solo ponendo in essere una condotta ulteriore rispetto alla fattispecie integrativa della responsabilità amministrativa, preordinata a perpetrare e a mantenere occultati i fatti dannosi; ma anche serbando maliziosamente il silenzio su talune circostanze del rapporto d'impiego.

3.2) Ma nella fattispecie all'esame vi sono ulteriori circostanze che inducono il Collegio a ritenere che il danno sia stato dolosamente occultato all'Amministrazione.

Sebbene i lavori fossero stati solo parzialmente realizzati e quindi sebbene l'opera fosse tutt'altro che finita:

- il Responsabile del procedimento (Teti) e il Direttore dei lavori (Ruffa) redigevano lo stato finale dei lavori (allegato 19 alla relazione della Guardia di Finanza);

il Direttore dei lavori (Ruffa) firmava il certificato di ULTIMAZIONE DEI LAVORI (allegato 20), dichiarando falsamente che "*i lavori in oggetto sono stati ultimati il giorno 30.11.2006, salvo l'effettuazione di lavorazioni di piccola entità e di ripristino di alcuni già effettuati*";

il Direttore dei lavori del II appalto, Leoluca Greco, certificava l'ultimazione dei lavori in data 2.4.2009;

la ditta, in data 12.4.2007, chiedeva all'Amministrazione il rilascio del certificato di regolare esecuzione dei lavori (allegato 22);

il Responsabile del procedimento, (Teti), firmava la richiesta di collaudo nonché la relazione sintetica per chiedere la liquidazione del nono SAL ed affermava falsamente “collaudo allo stato in itinere”(allegato 21) ;

il Responsabile del procedimento, (Teti), chiedeva un'anticipazione di cassa per il nono SAL (allegato19).

Tanto premesso, è indubbio che, nella fattispecie i fatti delittuosi sono stati occultati sia da coloro che hanno rivestito il ruolo di Direttore dei Lavori che dal Responsabile Unico del Procedimento (Teti).

Ciò precisato, come più volte chiarito dalla giurisprudenza, nell'ipotesi di condotte delittuose occultate, *“l'azione contabile può essere iniziata solo allorché il fatto viene non solo meramente scoperto, ma dal momento in cui assume una sua concreta qualificazione giuridica, atta ad identificarlo come presupposto di una fattispecie dannosa”* (Prima Sezione Centrale d'Appello, sentenza n. 64/2008).

*In tali casi, pertanto, non può avere alcun rilievo una mera “notizia” poiché essa sarebbe inidonea, secondo quanto appena chiarito, ad una sua configurazione come comportamento giuridicamente e potenzialmente atto a causare danno erariale (cfr. sentenza cit.)*

I generici esposti menzionati dalla Procura nell'atto di citazione e, peraltro, richiamati dai vari difensori al fine di anticipare il termine prescrizione, non sono pertanto idonei a far decorrere la prescrizione in quanto fanno tutti riferimento a fenomeni di smottamento che potrebbero interessare la collina su cui si sta costruendo la tangenziale; nessun cenno tuttavia, viene fatto a eventuali errori di progettazione o a gravi negligenze valutative in sede progettuale e/o nello svolgimento dell'opera, che possa permettere l'individuazione soggettiva delle responsabilità.

Per mero tuziorismo, rileva questo Giudicante che, seppure si volesse tener conto, ai fini del *dies a quo* della prescrizione, dell'esposto fatto in data 23.04.2009 dal Sindaco di Stefanacani da cui è partita l'indagine penale, tuttavia anche con riferimento a tale data gli inviti a dedurre, costituenti atti interruttivi della prescrizione, sono stati tutti notificati prima del decorso del quinquennio.

Tanto premesso, allora, la decorrenza del termine di prescrizione deve essere individuata nel momento in cui la condotta viene scoperta in tutte le sue componenti, oggettive e



soggettive, e quindi a seguito della convalida del sequestro preventivo ( 5.10.2010) ove il GIP del Tribunale di Vibo Valentia dichiara: “ *Le indagini condotte dalla Procura di Vibo Valentia hanno messo in evidenza le condizioni disastrose e altamente pericolose dell’arteria stradale denominata Tangenziale est di Vibo Valentia... I successivi sopralluoghi ed indagini condotti dalla GdF evidenziavano ulteriori criticità ed irregolarità sotto diversi profili attinenti sia all’incompletezza dell’opera che all’iter amministrativo/finanziario..... Le risultanze della consulenza del Prof. Ing. Giani confermano la gravità della situazione mettendo in luce gravi superficialità valutative in sede progettuale e carenze in fase esecutiva* ”.

Solo da questo momento, dunque, l’Amministrazione ha potuto conoscere l’effettiva sussistenza di presupposti per l’esercizio di un’azione di responsabilità. (cfr., *ex plurimis*, SS.RR., sentenza 25.10.1996, n. 63; Sezione I<sup>a</sup> app., 3.4.2000, n. 102; id., 30.1.2002, n. 28; id., 18.3.2003, n. 103; Sezione II<sup>a</sup> app., 7.11.2002, n. 338; id., 29.5.2003, n. 208; id., 2.2.2004, n. 29; id., n. 184/2004, cit.; Sezione III<sup>a</sup> app., 16.1.2002, n. 10; Sezione app. Sicilia, 22.4.2004, n. 66...;).

3.3) Ciò chiarito, un’ultima considerazione deve essere svolta, rammentando che, per le ipotesi, che pure si riscontrano in fattispecie, di concorso di azioni dolose e colpose, la pacifica giurisprudenza contabile a fini del decorso prescrizione, ha statuito che “*i corresponsabili che abbiano concorso alla verifica del danno erariale a titolo di colpa sono attratti nello stesso regime giuridico previsto per coloro che hanno agito con dolo.*”

Detta interpretazione è condivisa dal Collegio, in ragione del tenore letterale della disposizione contenuta nell’art.1, comma 2, della Legge n. 20/1994, ove il “doloso occultamento” previsto è un’ipotesi speciale di sospensione che opera obiettivamente, a prescindere dall’autore; ma anche in quanto è coerente con la necessità di far coincidere l’azionabilità del danno con l’obiettiva conoscibilità del medesimo, impedendo il decorso della prescrizione ex art.2935 cod. civ. (in tal senso cfr. Sez. II Centrale Appelli n. 302 depositata il 24.5.2012 e precedenti ivi citati).

Tanto premesso, poiché il termine iniziale della prescrizione deve essere ancorato al 5.10.2010 e gli inviti a dedurre sono stati tutti notificati nel gennaio 2014, l’azione erariale è stata tempestivamente esercitata.

3.4) Ma vi è un altro motivo per fissare il *dies a quo* del termine prescrizione al 5.10.2010.

A quella data, infatti, l'intera opera è stata sequestrata dal GIP del Tribunale di Vibo Valentia, così determinando la definitiva inutilizzabilità della stessa. Si consideri in proposito che, a tutt'oggi, l'opera è sequestrata.

Secondo la giurisprudenza contabile, infatti, per i danni derivanti dalla mancata utilizzazione di un'opera pubblica, *il dies a quo* del termine prescrizione coincide con il momento della sua inutilizzabilità, ovvero quando vi sia l'assoluta certezza di non poter destinare l'opera al soddisfacimento dell'interesse pubblico cui era preordinata.

Per tutte le considerazioni sopra esposte, l'eccezione di prescrizione è infondata e non può trovare accoglimento.

4) Eccezione di nullità della Consulenza tecnica d'ufficio. In via del tutto preliminare il Collegio rileva di non potere attribuire al parere formulato dal Genio Militare di Napoli alcun valore probatorio ai fini della presente decisione, poiché lo stesso è stato redatto in violazione del principio del contraddittorio, come eccepito dalle difese e come convenuto anche dal requirente in pubblica udienza. E difatti appare evidente che il parere formulato dal Genio Militare di Napoli, sebbene sia stato richiesto dal Collegio quale semplice parere tecnico, successivamente alla nomina da parte del Comandante del Genio Militare di Napoli, 10° Reparto Infrastrutture, dell'esperto in geotecnica Prof. Rampello, ha assunto, sia pure impropriamente, le caratteristiche di una consulenza tecnica. Pertanto la circostanza che il suddetto esperto non abbia ritenuto di convocare tutte le parti durante le operazioni peritali ha obiettivamente comportato una lesione del contraddittorio, con pregiudizio del diritto di difesa di ciascuno. Ne consegue che il Collegio non può attribuire alcuna valenza probatoria alla relazione così redatta, che per le ragioni suesposte deve ritenersi del tutto inutilizzabile nel presente giudizio.

Tuttavia il Collegio, nonostante la richiesta della Procura, formulata all'udienza del 13.6.2017, non ha inteso rinnovare il mezzo istruttorio poiché le prove comunque acquisite nel corso del dibattimento, e in particolare la documentazione allegata dalla difesa del convenuto Comito, in controdeduzione al parere del Genio Militare, la consulenza di parte asseverata dell'ing. Massimo Giannini e dal dott. Massimiliano Figliuzzi nonché le allegate planimetrie; così come la relazione geotecnica del progetto esecutivo redatta dall'ing. Francesco La Camera relativa ai lavori di consolidamento della zona in frana versante est di Vibo Valentia; la relazione dell'Autorità di Bacino; la consulenza di parte del convenuto Greco prodotta in controdeduzione al parere del Genio Militare, hanno posto il Collegio in

condizione di addivenire a una decisione ponderata in ordine all'incidenza causale delle diverse condotte dei convenuti rispetto al danno per cui è causa.

Prima di passare alla disamina del merito, occorre svolgere qualche considerazione in ordine alle conclusioni rassegnate all'odierna udienza dal Procuratore regionale. In sede di discussione il requirente ha dichiarato di voler modificare le conclusioni nei confronti dei convenuti De Nisi, De Vita e Bruni Ottavio Gaetano rispetto ai quali ha chiesto l'assoluzione della domanda attorea. Ciò premesso, va chiarito che l'impostazione data alle proprie conclusioni dal Procuratore regionale, il quale interviene in giudizio in virtù di propria esclusiva e specifica attribuzione funzionale, non si configura certamente quale rinuncia al proseguimento dell'azione una volta che la stessa sia pervenuta allo stadio processuale del dibattimento.

In adesione ai principi più volte enunciati dalla giurisprudenza contabile (SS.RR. n. 620/A del 3 luglio 1989 e n. 681/A dell'11 agosto 1990; Sez. I Centr., 27 marzo 2001, n. 78; Sez. Lombardia, n. 382/1999) è convincimento del Collegio che un mutamento della condotta processuale della Parte pubblica rispetto alla domanda giudiziale azionata non equivale a rinuncia all'azione, stante la indisponibilità ed irretrattabilità dell'azione del P.M., di cui è conferma la costante affermazione giurisprudenziale di questa Corte.

Del resto il principio di irretrattabilità, costantemente ammesso, trova il suo fondamento non solo nella natura dei poteri esercitabili dal P.M., ma anche nella circostanza che egli agisce a tutela di interessi generali dell'ordinamento nelle materie di contabilità pubblica.

Se ne deduce agevolmente che le conclusioni formulate dal Requirente, di segno contrario all'azione proposta, lungi dal comportare rinuncia all'azione vanno considerate e valutate come manifestazione dell'autonomia del magistrato che esercita le funzioni Pubblico Ministero, libero di proporre le proprie ragioni secondo la previsione dell'art. 53 del codice di procedura penale, ritenuto pacificamente applicabile anche ai giudizi innanzi alla Corte dei conti.

Al Giudice, pertanto, è rimessa la pronuncia definitiva nel merito della domanda, senza che effetti vincolanti discendano da siffatte conclusioni di segno opposto.

#### 4.1.) Ricostruzione della vicenda.

La disamina degli elementi strutturali della responsabilità amministrativa, deve essere

preceduta, attesa la complessità della vicenda, da una sintetica ricostruzione dei fatti per come risulta dalla copiosa documentazione versata in atti.

Si tratta, come già indicato nelle premesse fattuali, di tre appalti che sono stati affidati dalla Provincia di Vibo Valentia per la realizzazione della Tangenziale est:

- a) *Lavori di completamento della Tangenziale Est;*
- b) *Lavori di messa in sicurezza della Tangenziale Est;*
- c) *Posizionamento segnaletica orizzontale e verticale svincoli Sant'Onofrio e Stefanaconi.*

### **Lavori di completamento della Tangenziale Est (I APPALTO):**

Il progetto originario della Tangenziale est di Vibo Valentia era stato predisposto dalla Provincia di Catanzaro già negli anni 1985/1986 allorché non era ancora nata la Provincia di Vibo Valentia, e prevedeva la realizzazione dell'opera stradale nel medesimo tracciato, sebbene con caratteristiche differenti (circostanza questa riferita ai militari inquirenti dall'ing. Teti nella sua qualità di "funzionario del settore VII -Viabilità, della Provincia di Vibo Valentia").

Tale opera non era stata realizzata.

Con delibera n. 73 del 26.9.1997, pertanto, il Consiglio Provinciale di Vibo Valentia, in accordo con il Comune di Vibo Valentia ed il Comune di Stefanaconi, approvava il progetto preliminare dei lavori *di completamento della tangenziale est* per un ammontare complessivo di 13.000.000.000; Il progetto veniva redatto dall'ing. Rosario Ruffa (allegato 2 alla relazione della Guardia di Finanza).

Con delibera n. 50 del 2.2.1999, l'Amministrazione approvava il progetto definitivo redatto dai tecnici ing. Ruffa Rosario, ing. Teti Francesco Giuseppe e ing. Comito Gianfranco (si vedano allegati al fascicolo di parte della convenuta Conocchiella).

Con delibera n. 420 del 19.10.1999 approvava, infine, il progetto esecutivo a firma dei medesimi progettisti (Ruffa, Teti e Comito).

I lavori venivano consegnati all'impresa in data 12.5.2000 e iniziavano il 14.5.2000.

Si tralasciano tutte le vicende relative all'affidamento dell'appalto, agli espropri e al finanziamento pubblico, in quanto non essenziali ai fini di causa.

Il progetto prevedeva la realizzazione di un tratto stradale di circa 2700 mt, compreso tra lo svincolo nord di Sant'Onofrio e lo svincolo sud di Stefanaceni. Un tracciato che, come già detto, riproponeva sostanzialmente quello previsto dalla Provincia di Catanzaro con un allargamento della sede stradale costante di circa 7 mt.

In data 10.12.2002, l'Ing. Ruffa presentava una variante in corso d'opera con la quale, come meglio si dirà, veniva attuato uno spostamento del tracciato stradale a monte di circa 20 mt nonché un ampliamento della carreggiata a circa 17,30. mt per consentire la realizzazione di 4 corsie nonché la sostituzione degli svincoli con rotatorie.

La variante veniva approvata con la delibera n. 456 del 10.12.2002.

E' importante precisare che prima dell'approvazione della variante, in data 29.10.2001, il Comitato Istituzionale dell'ABR adottava il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico dal quale emergeva che il tracciato della tangenziale est interessava anche le aree a rischio R4 a monte e a Nord Ovest del centro abitato di Stefanaceni.

In data 30.11.2006, il Direttore dei lavori Ruffa e il Responsabile del procedimento Teti redigevano lo Stato finale dei lavori (allegato 19). Nella stessa data il Ruffa firmava il certificato di ultimazione dei lavori dichiarando (*falsamente*) "*devono effettuarsi ulteriormente lavori di piccola entità e di ripristino di alcuni già fatti*" (allegato 20).

Il 5.4.2007, la ditta appaltatrice chiedeva all'Amministrazione il rilascio del certificato di collaudo (allegato 22).

In data 28.2.2008, il RUP chiedeva un'anticipazione di cassa per il pagamento del nono SAL, visto che il Ministero delle Attività Produttive avrebbe accreditato la somma alla Provincia solo a collaudo finale delle opere. A tal fine il Teti dichiarava falsamente "Collaudo allo stato in itinere" (allegato 24).

Il 21.5.2008 il RUP Teti convocava la Commissione di Collaudo per il 9.6.2008 e poi per il 10.4.2009. (allegato 25).

### **Messa in sicurezza "Tangenziale Est di Vibo Valentia" (II° APPALTO)**

Con determina dirigenziale n. 426 del 27.7.2007, l'ing. Rosario Ruffa approvava il progetto esecutivo relativo a ***lavori aggiuntivi per la messa in sicurezza della Tangenziale est***. Il

progetto esecutivo (relazione tecnica e computo metrico) erano firmati dai tecnici ing. Rosario Ruffa, ing. Leoluca Greco e Ing. Minarchi; il Responsabile del procedimento era l'ing. Francesco Giuseppe Teti e il Direttore dei lavori l'ing. Rosario Ruffa. (si vedano allegati al fascicolo di parte del convenuto Greco).

In data 25 agosto 2008 veniva approvata una perizia di variante a firma dei convenuti Leoluca Greco (Direttore dei lavori) e Giuseppe Teti (RUP).

Riguardo a detto secondo appalto, come sarà chiarito innanzi, agli atti sono stati versati solo il computo metrico del progetto esecutivo e il computo metrico della perizia di variante.

Dal computo metrico emerge che, oltre agli sbancamenti delle frane e al rivestimento delle pareti in roccia con calcestruzzo, erano previste opere di rivestimento delle pareti con una copertura in rete metallica ad alta resistenza per circa 1730 mt lineari e la posa in opera di gabbioni per circa 600 mt lineari oltre a sbancamenti.

La perizia di variante apporterà alcune modifiche che saranno successivamente evidenziate.

I lavori sono stati consegnati il 31.3.2008.

L'ing. Greco firmava il certificato di ultimazione dei lavori in data 2.4.2009 dichiarandone (anche lui la conclusione) "salvo l'effettuazione di lavorazioni di piccola entità e di ripristino di alcuni già effettuati" (allegato 31 bis).

### **Posizionamento segnaletica orizzontale e verticale svincoli Sant'Onofrio e Stefanaceni. (III appalto)**

In data 16.11.2006 (quindi cronologicamente prima rispetto ai lavori di messa in sicurezza) con la delibera n. 535, la Giunta municipale della Provincia di Vibo Valentia (Presidente Bruni Ottavio) approvava la Planimetria svincoli, la relazione tecnica e il quadro economico relativo al posizionamento della segnaletica orizzontale e verticale degli svincoli Sant'Onofrio e Stefanaceni; il progetto era firmato dall'Ing. Ruffa e dal Geom. Greco; Responsabile del procedimento era stato nominato l'ing. Francesco Giuseppe Teti (allegato 35).

In data 2.2.2007 il Direttore dei Lavori (Geom. Greco) certifica l'avvenuta ultimazione dei

lavori con la solita clausola (salvo l'effettuazione di lavorazioni di piccola entità e di ripristino di alcuni già effettuati) (allegato 34) e, nella stessa giornata, il certificato di regolare esecuzione (allegato 36).

Il giorno dopo (3.2.2007) lo stesso Direttore dei Lavori ordinava alla ditta di rimuovere la segnaletica orizzontale e verticale presente nello svincolo per sopraggiunte necessità di sicurezza a causa dello smottamento del costone adiacente lo svincolo sud di Stefanacconi.

Per completare la ricostruzione dei fatti si aggiunge che con deliberazione n. 80 del 28.12.2009, (Presidente De Nisi) venivano approvati ulteriori lavori per la messa in sicurezza della zona in frana "Versante Est di Vibo Valentia, colpito dagli eventi alluvionati del 3.7.2006 per un importo complessivo di € 2.017.300,00.

#### 4.2.) Contestazioni formulate in citazione.

Ricostruita la vicenda fattuale, occorre riepilogare le contestazioni mosse dal requirente.

La Procura, sulla base della consulenza del prof. Dott. Gian Paolo Giani (perito della Procura della Repubblica), nonché dei sopralluoghi effettuati dalla Guardia di Finanza, afferma che l'opera non è stata mai conclusa, è inutilizzabile ed è inadeguata.

Segnatamente evidenzia, tra le altre cose, che il manto stradale risulta asfaltato solo parzialmente; il guardrail, previsto per tutta la lunghezza, risulta posizionato solo per trenta metri; non sono stati realizzati i marciapiedi previsti per l'intera lunghezza; lo spartitraffico non è stato costruito; la parte centrale dell'arteria stradale, peraltro non accessibile con alcun mezzo di trasporto, è ancora sterrata e invasa da innumerevoli ammassi di terra, detriti e rocce staccatisi dalla parete collinare a seguito di fenomeni franosi; nella parte iniziale (svincolo Sant'Onofrio) non è stato posto l'asfalto per una cinquantina di metri; non sono state realizzate le piazzole d'emergenza in entrambe le direzioni di marcia; l'intera area è attualmente luogo di discariche abusive di qualsivoglia materiale; vi è una crepa consistente e profonda con avvallamento del manto stradale, posizionata sul lato di Stefanacconi, tale da poter far presumere, con ulteriori infiltrazioni d'acqua piovana e smottamenti, il cedimento di una parte della strada (per maggiore completezza si veda atto di citazione da pag. 35 a pag. 37).

Tutto ciò ha causato, secondo l'assunto attoreo un danno pari a € 7.508.624,65 di cui € 6.713.939,68 riferito all'appalto di completamento della "Tangenziale Est"; € 750.000,00

riferito all'appalto dei lavori per la messa in sicurezza ed € 44.684,97 per l'appalto relativo al posizionamento della segnaletica.

4.3.) I singoli specifici addebiti. Per una disamina puntuale delle singole condotte e per una trattazione più lineare, si ritiene opportuno schematizzare i molteplici addebiti mossi dal requirente a ciascuno convenuto circostanziandoli per ogni singolo appalto.

**a) Con riferimento al primo appalto, la Procura ha citato in giudizio:**

- **Teti Francesco, Conocchiella Maria Giovanna, e Comito Gianfranco**, nella loro qualità di ingegneri e/o tecnici incaricati nonché dipendenti dell'Amministrazione Provinciale di Vibo Valentia, per aver redatto i progetti relativi al completamento della tangenziale est;

- **Comito Gianfranco, Teti Francesco e De Vita Marcello**, nella loro qualità di Ingegneri o dipendenti dell'Amministrazione Provinciale di Vibo Valentia, per aver svolto la funzione di responsabili unici del procedimento;

- **Greco Leoluca** nella sua qualità di geometra nonché dipendente dell'Amministrazione Provinciale, per aver ricoperto la funzione di assistente di cantiere.

- **Bruni Ottavio Gaetano** nella sua qualità di Presidente pro-tempore dell'Amministrazione Provinciale di Vibo Valentia per aver partecipato e diretto le giunte riunitesi per l'approvazione dei lavori della tangenziale est

**b) Con riferimento al II Appalto, la Procura ha citato in giudizio:**

- **Greco Leoluca** per aver redatto (unitamente al deceduto Ruffa ed al Minarchi non citato) il progetto relativo alla messa in sicurezza della tangenziale est e per aver svolto la funzione di Direttore dei lavori.

- **Teti Francesco** per aver svolto la funzione di responsabile unico del procedimento.

**c) Con riferimento al III appalto, la Procura ha citato in giudizio:**

- **Greco Leoluca** per aver redatto il progetto relativo alla segnaletica orizzontale e verticale svincoli di Sant'Onofrio e Stefanaconi, per aver svolto la funzione di Direttore dei lavori e per aver certificato in data 2.2.2007 l'ultimazione dei lavori in argomento.



- **Teti Francesco** per aver svolto la funzione di responsabile unico del procedimento

**d) Ulteriori contestazioni** sono state formulate in citazione dalla Procura nei confronti di:

- **Bruni Ottavio Gaetano**, nella sua qualità di Presidente pro-tempore dell'Amministrazione Provinciale di Vibo Valentia, per aver omesso di denunciare quanto si stava verificando durante i lavori di realizzazione della tangenziale;

- **De Nisi Francesco**, quale Presidente attuale dell'Amministrazione Provinciale per aver omesso di denunciare alle competenti Autorità i pericoli scaturenti dall'opera edile nonché le persone che li hanno causati, e per aver omesso di predisporre la collocazione di segnali e ripari utili ad impedire l'accesso ed il transito di mezzi lungo l'arteria stradale, al fine di tutelare l'incolumità pubblica e prevenire lo scarico abusivo di materiale.

Dopo aver illustrato gli addebiti mossi dalla Procura ai convenuti, il Collegio prende in esame le posizioni dei citati, distintamente per ciascuno appalto.

5.) I APPALTO: Lavori di completamento della tangenziale est.

5.1.) **Convenuti Teti Francesco Giuseppe, Conocchiella Maria Giovanna e Comito Gianfranco.**

La Procura contesta innanzitutto ai suddetti convenuti di aver redatto, unitamente al deceduto Ing. Rosario Ruffa il progetto definitivo ed esecutivo relativo ai lavori di "completamento tangenziale est", imputando la causa della inutilizzabilità dell'opera ad una non idonea progettazione.

Con riferimento a detta contestazione, l'atto di citazione è infondato.

In primo luogo occorre svolgere qualche considerazione nei confronti della convenuta Conocchiella.

Dall'esame della copiosa documentazione prodotta agli atti dalla Procura risulta che la suddetta ha firmato solo la planimetria esecutiva del progetto definitivo relativo al primo appalto.

Ma, per come anche rilevato dalla difesa all'odierna udienza, la copia del frontespizio della planimetria esecutiva firmata dalla Conocchiella ( Allegato 5 degli atti prodotti dalla Procura)

non presenta né il timbro dell'Amministrazione Provinciale di Vibo Valentia né la firma dell'ing. Ruffa; pertanto, il Collegio condivide le perplessità manifestate dalla difesa in ordine all'effettiva utilizzazione di detto elaborato dal parte della Provincia, soprattutto ove si consideri che alla memoria di costituzione viene allegata altra copia del medesimo frontespizio ove però non compare la firma della Conocchiella.

Detta copia del frontespizio, firmata invece dai progettisti Ruffa, Teti e Comito, presenta sia il timbro dell'Amministrazione Provinciale che la firma dell'ing. Ruffa.

Peraltro, avvalora detto convincimento l'ulteriore documentazione allegata dalla difesa, da cui risulta che il progetto definitivo è stato approvato con delibera n. 50 del 2.2.1999, allorché la Conocchiella non era in servizio presso l'Amministrazione Provinciale di Vibo Valentia: agli atti, infatti, vi è un certificato ove il Dirigente del Settore personale attesta che la Conocchiella ha prestato servizio alle dipendenze della Provincia dal 7.4.1997 al 6.10.1997 con contratto a tempo determinato in qualità di istruttore tecnico geometra cat. "C" ex 6<sup>a</sup> qualifica funzionale; nonché con contratto a tempo indeterminato stipulato il 14.9.2001 a seguito dell'espletamento di una procedura concorsuale per il profilo di funzionario tecnico.

Peraltro, a tale controdeduzione e allegazione, la Procura non ha opposto alcunché.

Quanto sin qui rilevato, induce il Collegio a ritenere che agli atti non vi è una prova certa che la Conocchiella abbia redatto gli elaborati progettuali relativi alla realizzazione della tangenziale est.

Più verosimilmente la suddetta, assunta durante la stesura dei progetti quale *Istruttore Tecnico Geometra*, ha svolto lavoro di supporto tecnico alle attività dei progettisti limitandosi a disegnare materialmente quanto elaborato dagli ingegneri. Ciò emerge anche dallo specchio b, allegato alla liquidazione dei compensi ove la stessa viene indicata come Collaboratore tecnico mentre Teti Comito e Ruffa figurano come progettisti; ma risulta, altresì, dai compensi ricevuti (£. 10.000.000,00) di gran lunga inferiori a quelli percepiti per la redazione del progetto da Teti (£. 67.109.900,00), da Ruffa (£. 44.758.240,00) e da Comito (£. 66.406.600,00).

Attesa la mancata individuazione, da parte della Procura, del ruolo svolto dall'Architetto Conocchiella nella progettazione dei lavori di completamento della Tangenziale Est, non è

possibile ravvisare nella condotta della convenuta l'antecedente causale del danno prospettato dalla Procura.

In ogni caso, alle medesime conclusioni, e cioè di rigetto della domanda attrice per la contestazione in esame, seppure per motivi differenti, deve giungersi sempre nei confronti della Conocchiella ma anche degli altri progettisti Teti e Comito.

Ritiene infatti il Collegio che le modifiche apportate al I appalto con la perizia di variante approvata con la Delibera n. 456 del 20.12.2002 siano tali da aver completamente stravolto le scelte operate con il progetto originario, modificando sostanzialmente l'opera. E, a tale convincimento, questo Collegio giunge all'esito della complessiva valutazione della documentazione fornita dai convenuti e dalla Procura, con esclusione – per le ragioni già esposte – della relazione fornita in esecuzione dell'ordinanza istruttoria n. 23/2016, dal Genio Militare.

Il Tracciato del progetto esecutivo per il completamento Tangenziale Est di Vibo Valentia (det. n. 420 del 19.10.1999) invero riproponeva l'intervento già previsto dall'Amministrazione provinciale di Catanzaro nel 1985, con un'unica modifica consistente nell'allargamento di 7 mt della sede stradale mediante un ulteriore sbancamento; il progetto manteneva tuttavia inalterato il filo di valle delle opere già costruite.

Con la perizia di variante, invece:

- era stato previsto un aumento della larghezza della piattaforma stradale da 16 mt a 17.30 lungo tutto il tracciato;
- l'originale percorso era stato ulteriormente spostato verso monte di circa 20 ml per l'intero tratto della strada lato Stefanaceni e quindi incassandolo nel costone sottostante il lato Nord-Est del Castello di Vibo Valentia;
- erano stati sostituiti gli svincoli d'immissione originariamente previsti, con rotatorie molto più invasive che comportavano un ulteriore interessamento del costone roccioso; in prossimità di Stefanaceni, infatti, il filo di monte si spostava di ulteriori 35 mt. (si vedano le planimetrie prodotte nella consulenza di parte dell'ing. Comito);
- era stato sostituito il viadotto Ionà con la realizzazione di uno scatolare in c.a. 4,00x4,60 metri.

E' evidente che la perizia di variante ha, di fatto, stravolto il progetto originario dell'opera.

Ebbene, non è revocabile in dubbio, che le modifiche apportate dalla variante del 2002 e, segnatamente, l'aumento della piattaforma stradale, lo spostamento del tracciato di 20 metri lineari verso monte, nonché la realizzazione delle rotatorie in prossimità degli svincoli, hanno comportato un notevole aumento degli scavi di sbancamento e quindi la formazione di maggiori fronti di scavo in alcuni casi superiori a trenta metri, così più che raddoppiando quelli che sarebbero stati, invece, i volumi di scavo se si fossero eseguiti i lavori previsti nel progetto originario.

Non v'è dubbio che un aumento dei volumi di scavo produca un maggiore scarico tensionale al piede della scarpata, così facilitando l'avvio di eventuali frane del pendio. Una tale conseguenza è prevedibile anche da chi non ha specifiche conoscenze in materia geologica.

Non solo; dalle planimetrie allegate alla consulenza di parte del convenuto Comito e non contestate dalla Procura, emerge inequivocabilmente che in alcuni punti (per esempio in prossimità dei capannoni abusivi non accatastati) *la linea di valle* dell'opera realizzata a seguito della variante è più spostata a monte rispetto alla *linea di monte* del progetto originario, sicché il tracciato realizzato non ha niente in comune con quello previsto nel progetto approvato nel 1999. La sostituzione degli svincoli d'immissione con le rotatorie, poi, ha determinato un ulteriore sbancamento del costone per fare spazio all'intero sviluppo delle nuove opere evidentemente molto più invasive di un semplice svincolo.

A ciò si aggiunga che i lavori realizzati in esecuzione della variante del 2002 hanno comportato un notevole aumento degli scavi con ragguardevole incremento della spesa.

Come anche puntualmente evidenziato dai consulenti Giannini e Figliuzzi, dal quadro comparativo dei lavori e di raffronto economico della perizia in variante, emerge che, a fronte di scavi previsti nel progetto originario per mc 240.613,21 sono stati effettuati scavi per mc 580.977,05; conseguentemente da una spesa prevista nel progetto originario di € 831.743,381 per gli scavi, si è poi sostenuta una spesa di € 2.318.294,566.

Ma, poiché, la variante del 2002 è stata approvata senza alcun aumento di spesa; conseguentemente, l'incremento di costi che si è reso necessario per la realizzazione degli scavi ha precluso totalmente la realizzazione delle opere di sostegno in conglomerato

cementizio previste nel progetto originario.

Dal quadro riepilogativo di raffronto economico (allegato 4 alla memoria di costituzione del convenuto Comito) emerge infatti che nel progetto originario erano previste opere di sostegno della scarpata lato monte per mc 10.251,210 e che tali opere, nella perizia di variante sono state ridotte a mc 6.430,119.

Come affermato dai Consulenti tecnici di parte del convenuto Comito, peraltro, il muro di sostegno era previsto ,nel progetto originario, lungo tutto il tracciato; tale dato trova riscontro nell'allegato elaborato "Planimetria con sistemazione scarpate lato monte", ove vengono riportate dal consulente, per una più veloce lettura, i quantitativi di conglomerato cementizio previsti, in misura di gran lunga superiore, nel progetto esecutivo del 1999, suddivisi per tratti omogenei e di lunghezza variabile.

Peraltro, gli stessi tecnici del progetto originario avevano previsto la necessità di muri di contenimento. Nella relazione generale, infatti, a proposito delle caratteristiche dell'intervento, i progettisti affermano: "... *tuttavia, tenuto conto della funzione strategica della strada si prevede, per ridurre gli oneri di manutenzione, di rivestire le scarpate di monte con snelli muri di protezione , la cui funzione è quella di sminuire l'azione dello scorrimento dell'acqua piovana e di evitare il rotolamento di prodotti dell'erosione o fessurazione; nei tratti in cui le scarpate superano lo sviluppo di 7,5-8,0m, si ritiene opportuna la realizzazione di gradoni alla scarpata; infine per alcuni tratti di sbancamento notevoli si ritiene opportuno adottare muri di rivestimento estesi in altezza sino a 10 mt. (si veda pag. 6 della perizia del prof. Giani).*

Ancora, l'incremento della spesa causato dagli scavi ha indotto il direttore dei lavori a sostituire il viadotto a tre campate previsto nel progetto originario con un viadotto a unica campata e la sostituzione del viadotto Ionà con uno scatolare in cemento armato.

Quest'ultima sostituzione, peraltro, ha determinato il riempimento dell'intero fosso con conseguente ulteriore alterazione dello stato dei luoghi.

Quanto sin qui evidenziato induce il Collegio a ritenere che l'opera realizzata a seguito di perizia di variante sia *totalmente difforme* rispetto a quella prevista nel progetto originario, che, invece, si sviluppava su un tracciato stradale meno ampio in larghezza e non incassato al costone.

Per le ragioni appena esposte non appare possibile collegare il danno erariale alla condotta degli ingegneri che hanno redatto il progetto del 1999.

Quanto osservato trova conferma nella relazione tecnica di sopralluogo dell'Autorità di Bacino del 10 maggio 2004, nella quale viene evidenziato che i problemi di instabilità del terreno sovrastante alla sede viaria insorgono laddove il versante aumenta di altezza e assume pendenze più accentuate a causa degli sbancamenti subverticali che sono stati realizzati nel secondo e terzo tratto della tangenziale e quindi proprio ove la variante ha totalmente stravolto il progetto originario, spostando a monte di venti metri il tracciato e realizzando la rotatoria al posto dello svincolo (secondo e terzo tratto della tangenziale).

Alla luce di quanto sin qui evidenziato il Collegio ritiene di non poter attribuire alcuna responsabilità ai tecnici del progetto originario, poiché la variante intervenuta nel 2002 ha modificato in maniera irreversibile il tracciato stradale previsto inizialmente precludendo così al Collegio di valutare l'inidoneità *ab origine* di una progettazione che, di fatto, non è stata realizzata.

Tanto premesso deve escludersi l'apporto causale al danno dell'attività espletata dai progettisti originari Conocchiella Maria Giovanna, Comito Gianfranco e Teti Francesco, nei riguardi dei quali – limitatamente alla progettazione – le contestazioni della Procura non possono trovare accoglimento.

5.2.) Comito Gianfranco, De Vita Marcello e Teti Francesco Giuseppe per aver svolto la funzione di responsabili unici del procedimento.

La Procura, sempre con riferimento al primo appalto, prospetta un ulteriore titolo di responsabilità amministrativa nei confronti degli Ingegneri Comito, Teti e De Vita per aver svolto le funzioni di Responsabile del procedimento durante la realizzazione dell'appalto. Le posizioni dei tre convenuti evocati in giudizio in qualità di RUP meritano di essere esaminate partitamente.

In primo luogo, rileva il Collegio che rispetto all'ing. Comito Gianfranco l'addebito di responsabilità non è fondato.

Detto convenuto, infatti, ha svolto la funzione di RUP dal 2.12.1998 al 19.10.1999, quindi in epoca precedente alla consegna dei lavori del I appalto, avvenuta in data 2.5.2000; ma anche in epoca precedente all'aggiudicazione dei lavori (3.12.1999) e alla stipula del

contratto d'appalto (5.4.2000).

Tanto è sufficiente per escludere una sua responsabilità, non potendosi configurare una condotta illecita ricollegabile, sotto il profilo eziologico, alla causazione del danno di cui si discute.

Con riferimento al convenuto De Vita Marcello, il Procuratore regionale, all'odierna udienza, ha modificato le conclusioni chiedendo, nei suoi confronti, il rigetto della domanda attorea.

Ebbene il Collegio condivide detta richiesta, sebbene per motivi differenti rispetto a quelli prospettati dal requirente.

Il Procuratore ha chiesto l'assoluzione del De Vita rilevando che il RUP non è tenuto a compiere valutazioni di natura tecnica, dovendo egli svolgere una funzione di controllo sul solo procedimento amministrativo.

Ebbene, detto assunto non è condiviso dal Collegio, ove si consideri che il RUP, proprio in ragione delle numerose funzioni assegnategli, anche di natura tecnica, per come sarà successivamente chiarito, è il vero "*responsabile dell'intervento*".

La contestazione mossa al De Vita non può essere accolta, piuttosto, perché il De Vita ha svolto la sua funzione di RUP dal 17.1.2001 al 10.10.2002 e quindi in epoca precedente all'approvazione della variante, avvenuta con delibera della Giunta Provinciale n. 456 del 10.12.2002, che, come già innanzi esposto, deve considerarsi la vera causa determinante del mancato completamento dell'opera.

Ebbene, proprio in ragione delle argomentazioni formulate al paragrafo 5.1), si ritiene che agli atti non vi sia alcuna prova che gli smottamenti, le frane e il dissesto idrogeologico che hanno interessato la costruenda arteria stradale, al punto da non consentirne il completamento, siano stati causati dal progetto originario, poiché la variante approvata nel dicembre 2002 ne ha completamente stravolto il tracciato.

Già solo detta considerazione esclude che il De Vita possa essere chiamato a rispondere del danno per cui è causa.

Ma l'estraneità del convenuto emerge chiaramente anche dalla messa a raffronto del *registro della contabilità dei lavori* (allegato 18) con *lo stato finale dei lavori* eseguiti al

20.11.2006 (allegato19).

Risulta infatti che, durante la carica di RUP, il De Vita ha contabilizzato scavi di fondazione per un totale di mc. 7.507,015 e nessuno scavo di sbancamento; si vedano in proposito i primi tre SAL, che sono gli unici approvati sino all'ottobre 2002.

Ciò significa che durante la carica del De Vita gli scavi, che la Procura individua come causa principale delle frane e degli smottamenti che hanno interessato la costruenda tangenziale, erano stati realizzati in una quantità irrisoria (circa l'1,29%) rispetto al totale certificato nello stato finale dei lavori eseguiti al 30.11.2006, che è pari a mc 580.997.

Anche detta rilevante circostanza induce il Collegio ad escludere ogni partecipazione del De Vita al danno per cui è causa.

Peraltro, l'estraneità del De Vita trova ulteriore conferma negli atti penali, ove il convenuto non figura mai né come indagato né come imputato.

A diverse conclusioni il Collegio giunge con riferimento alla condotta del RUP Teti Gianfranco.

Al fine di replicare a quanto sostenuto dalla difesa nell'odierna udienza, si ritiene utile richiamare alcune considerazioni in ordine al ruolo del Responsabile unico del procedimento nell'ambito della normativa generale in materia di pubblici appalti.

La figura, coniata dalla legge n. 241/1990, è stata ripresa, nel sistema dei lavori pubblici, dall'art. 7 della legge quadro n. 109/1994 (c.d. legge Merloni).

Detta disposizione, per come emendata dalla legge n. 415/1998 e dagli artt. 7 e 8 del Regolamento di attuazione 554/1999, enfatizza il ruolo e il coinvolgimento, anche in termini di responsabilità, del soggetto cui viene affidata la conduzione del procedimento.

L'art. 7 del regolamento, infatti, dopo aver disposto che ***“Le fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione di ogni singolo intervento sono eseguite sotto la diretta responsabilità e vigilanza di un responsabile del procedimento”*** (comma 2), precisa che detta funzione organizzativa *“provvede a creare le condizioni affinché il processo realizzativo dell'intervento risulti condotto in modo unitario in relazione ai tempi, e ai costi preventivati, alla qualità richiesta, alla manutenzione programmata, alla sicurezza e alla*



*salute dei lavoratori ed in conformità a qualsiasi altra disposizione di legge in materia” (comma 3).*

Peraltro, dalla semplice lettura delle numerose competenze elencate minuziosamente, seppure non in modo esaustivo, nel successivo articolo 8, alle quali vanno aggiunte quelle previste in modo sparso all'interno del Regolamento stesso, è agevole comprendere che la figura del responsabile unico nel settore dei lavori pubblici non si pone solo come responsabile del procedimento amministrativo, ma svolge anche funzioni di “garante” di tutte quelle attività che sono necessarie per giungere alla messa a disposizione della collettività dell'opera pubblica progettata.

E' stato infatti opportunamente osservato che le plurime competenze tecniche e amministrative affidate a tale figura rendono il RUP, nella materia degli appalti, l'asse portante di tutto lo sviluppo del processo di realizzazione dell'opera.

Tale figura, infatti, assume su di sé l'onere di tutti gli adempimenti necessari (anche tecnici dunque) affinché, **dalla progettazione preliminare al collaudo dell'opera**, tutte le fasi del processo si svolgano nel rispetto dei principi di legalità, dell'economicità, dell'efficienza e della trasparenza dell'azione amministrativa.

Inoltre, l'art. 8 del regolamento, all'ultimo comma, stabilisce che *“il responsabile del procedimento che violi gli obblighi posti a suo carico dalla legge e dal presente regolamento o che non svolga i compiti assegnati con la dovuta diligenza ... è tenuto a risarcire i danni derivati alla amministrazione aggiudicatrice in conseguenza del suo comportamento”*

Ebbene, quanto sin qui evidenziato induce il Collegio ad affermare che l'ing. Teti non ha adempiuto agli obblighi di servizio propri della sua funzione.

Egli, infatti, ha omesso di svolgere la funzione di sovrintendenza, di vigilanza, di controllo e di coordinamento che l'art. 8 innanzi richiamato affida al RUP, ed infatti:

- ha omesso di comunicare all'Amministrazione la situazione di assoluta inidoneità dell'opera realizzanda rispetto allo stato dei luoghi; circostanza che emergeva chiaramente durante l'esecuzione dei lavori;

- ha omesso di comunicare all'Amministrazione che i lavori di sbancamento stavano causando il dissesto della collina sovrastante la rete viaria;

- non ha contestato il certificato di ultimazione dei lavori redatto dal Direttore dei lavori in data 30.11.2006, sebbene l'opera era chiaramente incompleta (mancava circa il 24% dei lavori appaltati);

ha firmato lo stato finale dei lavori (allegato 19),

ha chiesto un'anticipazione di cassa per liquidare il 9° SAL dichiarando falsamente "*collaudo allo stato in itinere*" (allegato 24). Va rilevato, infatti, che gli obblighi assunti prevedevano che il nono ed ultimo SAL sarebbe stato accreditato dal Ministero alla Provincia solo ad avvenuto collaudo finale. Ebbene il Teti, consapevole che tale collaudo non sarebbe stato mai certificato, per consentire l'indebita erogazione del denaro alla ditta appaltatrice, chiedeva un'anticipazione di cassa prospettando all'Amministrazione una situazione completamente differente da quella reale.

Per rendere ancora più credibile la dichiarazione "collaudo allo stato in itinere", il Teti provvedeva a convocare la Commissione di collaudo, sebbene sapesse che l'opera era incompleta e inutilizzabile.

Ma, ancora prima della fase esecutiva, il Teti avrebbe dovuto accertare la fattibilità tecnica dell'opera per come prevista nella variante approvata durante la vigenza del suo incarico di responsabile unico del procedimento, curandosi di verificare, altresì, la conformità ambientale e territoriale dell'intervento (si veda art. 8 del Reg. lettera a e b).

A questo proposito, peraltro, si evidenzia che sin dal 29.10.2001, data di adozione, era già in vigore il Piano Stralcio per l'Assetto idrogeologico, nel quale erano state individuate aree a rischio R3 e R4 interessate dal tracciato della Tangenziale Est e, segnatamente, a monte e a Nord Ovest di Stefanconi; quindi, proprio nelle zone ove la variante andava a incidere con maggiore evidenza ( Si veda, sul punto, la relazione tecnica dell'Autorità di Bacino).

Ebbene, l'approvazione della variante avveniva nonostante le opere ivi previste non fossero consentite dalle prescrizioni e dai vincoli imposti dalle Norme di Attuazione e Misure di Salvaguardia del PAI.

Al riguardo, si chiarisce che dette norme, che erano già in vigore in quanto dotate di immediata esecutività, e tenuto conto che l'opera prevista non era ancora iniziata alla data di adozione del PAI (29.10.2001), disponevano la preventiva rimozione dei fattori di pericolosità geomorfologica già esistenti lungo il percorso di progetto, nonché la

riclassificazione delle aree d'interesse entro livelli di rischio compatibili con gli interventi in progetto.

Poiché nessuna delle prescrizioni previste dalle Norme di Salvaguardia era stata attuata, il Teti in qualità di RUP, avrebbe dovuto impedire l'approvazione della variante anche solo in ragione della mancata osservanza delle richiamate prescrizioni; invece, violando ogni obbligo di legge ha trasmesso il progetto alla giunta per l'approvazione.

In conclusione, il Collegio ritiene che il Teti abbia dolosamente violato tutti gli obblighi di servizio, dichiarando intenzionalmente il falso all'amministrazione al fine di rappresentare una situazione diversa da quella reale, consentendo, peraltro, la liquidazione degli Stati di avanzamento dei lavori (sino allo stato finale) sebbene l'opera non fosse stata completata né realizzata ad opera d'arte. Ha permesso che la fase dell'esecuzione si svolgesse violando i prescritti principi dell'economicità e della efficienza cui ogni azione amministrativa deve essere improntata.

Conclusivamente il Collegio deve affermare che, in aperta violazione dei suoi doveri di servizio, il Teti con condotta dolosa ha scientemente omesso l'attuazione di tutti gli adempimenti necessari per giungere alla realizzazione dell'opera pubblica e alla sua utilizzabilità da parte della collettività.

5.3.) Greco Leoluca, per aver ricoperto la funzione di assistente di cantiere.

La Procura, sempre con riferimento al primo appalto, ha contestato al geom. Greco Leoluca di aver concorso al danno per cui è causa avendo egli ricoperto la carica di assistente di cantiere.

Detta contestazione è infondata.

Non risulta da nessun atto prodotto in giudizio, infatti, che il Greco abbia svolto tale funzione durante l'espletamento del primo appalto.

L'assunto attoreo, pertanto è privo di riscontro documentale che ne provi la fondatezza. Anzi, al contrario, dalla documentazione versata in atti dal convenuto emerge che il Dirigente Ruffa conferiva l'incarico di assistente tecnico di cantiere al geom. Mari Giuseppe Carmelo con determina n. 255 del 13.7.2001; a Tulino Francesco, con determina n. 303 del 4.9.2001.; agli arch. Gentile Maria, Grillo Loredana e all'ing. Vincenzo Galizia con determina 498

dell'11.12.2001; al geom. Mari Giuseppe Carmelo e al geom. Tulino Francesco con le determine n. 315 e 316 del 19.6.2002; e all'ing. Maria Pia Funaro con la determina n. 373 del 2.5.2004.

Tanto premesso, nessun addebito è imputabile al Greco con riferimento al primo appalto, non risultando provato il presupposto fattuale della sua partecipazione all'esecuzione dei lavori come assistente di cantiere.

5.4.) Bruni Ottavio Gaetano nella sua qualità di Presidente pro-tempore dell'Amministrazione Provinciale di Vibo Valentia per aver partecipato e diretto le giunte riunitesi per l'approvazione dei lavori della tangenziale est.

Con riferimento al convenuto Bruni, la Procura, all'odierna udienza, ha proceduto a rettificare le conclusioni chiedendo nei suoi confronti il rigetto dell'atto di citazione.

In proposito il Collegio deve puntualizzare che al Bruni è stato contestato di aver partecipato, quale Presidente della Provincia, alla riunione della Giunta che ha approvato la perizia di variante del 2002, che conteneva gravi errori. Tuttavia il requirente, modificando quanto contestato in citazione, ha successivamente sostenuto che nella fattispecie può configurarsi la scriminante politica, nel senso che, trattandosi di questioni tecniche estremamente complesse, non poteva richiedersi al Presidente della Provincia la competenza per rilevare le inadeguatezze della perizia di variante che si andava ad approvare, o di avvedersi delle conseguenze che tale variante avrebbe comportato nella fase di esecuzione del contratto di appalto. D'altro canto, il Collegio condivide le argomentazioni della difesa, che hanno sottolineato come la materia in discussione riguardi aspetti prettamente tecnici e gestionali, rientranti nei compiti del RUP elencati dagli artt. 7 e 8 del DPR n. 554/1999, all'epoca applicabile *ratione temporis*, e del Direttore dei lavori, di cui all'art. 124 del medesimo DPR n. 554/1999; spettando invece all'organo politico, al più, la scelta della localizzazione urbanistica dell'opera.

L'art. 3 del d.l. 543/96, infatti, recita: *"Nel caso di atti che rientrano nella competenza propria degli uffici tecnici o amministrativi, la responsabilità non si estende ai titolari degli organi politici che in buona fede li abbiano approvati ovvero ne abbiano autorizzato o consentito l'autorizzazione"*.

Ebbene, reputa il Collegio che la disposizione testé richiamata sia invocabile nel caso

all'esame, attesa la natura eminentemente tecnica della decisione. Al Presidente della Provincia, infatti, non può richiedersi la *professionalità* tecnica prevista dall'art. 1176, secondo comma, del c.c.

L'organo politico, in questo caso, non poteva disporre delle adeguate nozioni tecniche per riconoscere, dagli elaborati tecnici, gli errori progettuali e le conseguenze che sarebbero seguite all'approvazione della variante. Tanto più che – come puntualizzato dalla difesa del Bruni – costui ha avuto a disposizione, all'atto della approvazione della perizia di variante, una relazione illustrativa della stessa in cui non è stato fatto alcun cenno all'inclinazione delle scarpate poste a monte della strada, con conseguente instabilità del soprastante versante: circostanza, questa, che ha determinato un aggravamento delle condizioni di rischio del pendio, con conseguenti frani e smottamenti.

Al fine poi di valutare la buona fede del Bruni, soccorrono alcune circostanze:

- la variante era stata redatta dall'Ing. Ruffa che, oltre ad essere il responsabile dell'Ufficio tecnico (settore viabilità) della Provincia di Vibo Valentia, era anche il Direttore dei Lavori; - detta variante era stata trasmessa alla Giunta per l'approvazione a cura del Responsabile Unico del Procedimento, ing. Teti;
- nella relazione tecnica generale (allegato 16) il Direttore dei lavori motivava la variante con la necessità di conformarsi alle indicazioni del CNR al bollettino Ufficiale del 29.7.1980, al fine di assimilare la rete viaria costruenda a una strada di destinazione particolare di tipo A, con intervallo di velocità tra 60 e 80 KM/h;
- la variante era stata proposta senza alcun aumento di spesa.

Ebbene, tutte dette circostanze devono essere considerate al fine di configurare la buona fede in capo al Bruni, ma anche in capo agli assessori che, seppure abbiano votato l'approvazione della variante al pari del Presidente, correttamente non sono stati chiamati in giudizio.

Quanto, poi, all'ulteriore contestazione mossa dalla Procura al Bruni, e cioè non aver denunciato alle Autorità competenti, quanto verificatosi durante i lavori si deve rilevare che non risulta adeguatamente provato come e in che misura siffatto comportamento omissivo abbia inciso nel determinismo del danno erariale.

5.5.) Il APPALTO: Messa in sicurezza della tangenziale est.

Convenuti:

**- Greco Leoluca per aver redatto il progetto relativo alla messa in sicurezza della tangenziale est e per aver svolto la funzione di Direttore dei lavori.**

**- Teti Francesco per aver svolto la funzione di responsabile unico del procedimento**

Con riferimento al secondo appalto, per la messa in sicurezza della tangenziale est di Vibo Valentia, la Procura contesta ai suddetti convenuti la inidoneità dei lavori progettati e la mancata esecuzione degli stessi.

Il Collegio condivide l'assunto attoreo poiché indubbiamente anche i lavori di messa in sicurezza della Tangenziale est, per come previsti nel progetto del 2007 e poi nella variante approvata nel 2008, non sono risultati idonei a raggiungere lo scopo per il quale erano stati finanziati. Oggetto di tali appalti risulta in definitiva essere stato solo la realizzazione di una breve gabbionata di muri a secco e l'applicazione, solo per il tratto occidentale di una rete metallica.

Allegati agli atti del giudizio vi sono, con riferimento a questo secondo appalto, solo il computo metrico del progetto esecutivo (2007) e il computo metrico della perizia in variante (2008). Progettisti del secondo appalto sono stati gli Ingegneri Ruffa, Greco e Minarchi (non citato). Teti ha svolto, invece, il ruolo di RUP.

Dall'esame della richiamata documentazione emerge che il progetto esecutivo originario, per mettere in sicurezza la tangenziale prevedeva:

-Apposizione di 1730 ml di rete metallica ad alta resistenza con maglia a doppia torsione in fili di ferro, per un totale di mq 19.788 (prezzo 306.523,87); nel computo metrico erano previste anche le sezioni dove la rete sarebbe stata posizionata.

-Realizzazione di gabbioni a scatola di forma rettangolare 600 ml (di cui 150 ml x 4 mt di altezza, 150 ml x 3,00 mt di altezza, 150 x 2,00mt di altezza e 150 x 1 mt di altezza). La spesa prevista era di €123.690,000. Anche rispetto ai gabbioni erano previste, nel computo metrico, le sezioni ove posizzarli.

- Calcestruzzo spruzzato per rivestimento pareti in roccia mq 8000 per un totale di €

68.560,00 (lato Stefanaconi).

- Scavo di sbancamento per rimozione frana per mc 18.455,760 per un totale di €59.981,22.

- Getto di conglomerato per formazione di zanella tra la sez. 29be 22 bis area frana per un totale di € 2.440,35.

Il computo metrico originario prevedeva una spesa totale di € 561.195,44.

Nella variante approvata nel 2008, invece, la quantità della rete metallica veniva aumentata da 19.788 mq a 24.488 mq con un aumento di spesa da € 306.523,87 ad € 378.707,27; la quantità dei gabbioni era ridotta da 600 ml a 218 ml con una riduzione di spesa da €123.000 ad € 78.007; la quantità degli scavi di sbancamento era aumentata da 18.455 mc a 36.455 mc con un aumento di spesa da €59.981 a €118.481. Infine nel computo metrico del progetto in variante non si ritrova la voce *calcestruzzo per rivestimento pareti in roccia*.

Ebbene, risulta dal sopralluogo effettuato dal prof. Giani, consulente della Procura penale, ma anche dalla relazione geotecnica redatta dall'ing. Francesco La Camera in occasione dei lavori di consolidamento della zona in frana versante est di Vibo Valentia, che le opere previste nel progetto del secondo appalto sono state solo in parte realizzate e che, comunque, non erano idonee ab origine alla messa in sicurezza della tangenziale est.

E infatti, sebbene il progetto originario prevedesse che la parete del tracciato fosse protetta con una rete metallica per 1730 ml (peraltro aumentati nella perizia di variante), l'ing. La Camera, nella relazione geotecnica relativa ai lavori di consolidamento per la messa in sicurezza e ripristino della tangenziale est (delibera n. 34 del 30.6.2010), accerta la presenza della rete metallica dal progressivo 2320 fino alla fine; quindi **solo** per 400 ml circa.

Così come la Guardia di Finanza, sempre in sede di sopralluogo, scatta alcune fotografie dalle quali risulta che i gabbioni sono stati realizzati ma che l'intervento è totalmente inefficiente visto che sono stati a loro volta invasi e totalmente coperti da materiale franoso.

Ebbene, a fronte della situazione di dissesto in cui versava la collina sovrastante la tangenziale, a seguito delle frane e degli smottamenti verificatisi in epoca successiva alla perizia di variante del 2002, si ritiene che l'intervento previsto per la messa in sicurezza già

in origine non potesse considerarsi idoneo; la posa di gabbioni per soli 600 ml, successivamente ridotti a 280 ml, infatti, non avrebbe potuto ripristinare la viabilità della tangenziale est né tantomeno mitigare i fenomeni di dissesto che si erano manifestati lungo tutto il tracciato.

Tale convincimento, peraltro, è supportato da ulteriori considerazioni.

Il Presidente De Nisi, con deliberazione n. 80 del 28.12.2009, approvava ulteriori lavori per la messa in sicurezza della zona in frana "Versante Est di Vibo Valentia" e per il ripristino della tangenziale est.

E' evidente che tale opera non sarebbe stata prevista e finanziata ove il progetto approvato nel 2007 fosse stato risolutivo rispetto al movimento franoso, movimento che, invece, persisteva causando condizioni di pericolosità e rischio per l'incolumità pubblica e l'integrità dei beni. Tanto emerge dalla nota del Prefetto del 27 gennaio 2010 inviata al Presidente della Provincia (allegata alla memoria del convenuto De Nisi); ma anche nella perizia del Consulente Giani ove nelle conclusioni viene evidenziato *"i lavori svolti inducono condizioni di oggettivo rischio per le abitazioni all'abitato sottostante nella sua parte nord. La probabilità di impatti di massi contro le pareti di alcune case è stata valutata nell'ordine dell'1%-2% : Questi valori sono del tutto inaccettabili nel campo delle opere di ingegneria civile"*.

A fronte di tali affermazioni, non può non rilevarsi che nessuna messa in sicurezza era stata attuata con il secondo appalto.

Ma l'inidoneità e l'insufficienza delle opere previste nel progetto in rassegna emerge anche dalla relazione geologica del progetto esecutivo dei lavori approvati nel 2009, redatta dall'ing. Francesco La Camera, ove, tra le soluzioni tecniche per la messa in sicurezza consiglia:

- di riprofilare **tutti i versanti** mediante opportune opere di sostegno in grado di contenere il terreno e il rinterro necessario. In alcuni casi le opere di sostegno dovranno essere fondate su pali;
- la demolizione dei blocchi di dimensioni maggiori presenti nella parte più alta del versante a monte della sede stradale;
- una paratia di pali lungo il perimetro della piazzola al fine di ridurre i cedimenti della



sede stradale ed assicurare la stabilità della scarpata.

Sempre l'ing. La Camera, nella sua relazione, evidenzia altresì che anche dove è posizionata la rete è *necessaria la realizzazione di muri paramassi per il contenimento di eventuali blocchi che potrebbero arrivare sulla strada dall'interno della rete.*

Ma ancora, l'esiguità delle opere previste nel progetto del 2007 ( e ancor di più nella variante del 2008) , emerge dalla lettura della relazione tecnica TAV 1 del progetto esecutivo dei “ Lavori di consolidamento della zona in frana versante est di Vibo Valentia ( RUP Giannini) ove viene dichiarato che l'intervento risolutivo prevede:

- la realizzazione, sul fronte franoso, di pali speciali di fondazione del diametro esterno di 220mm con iniezione nei fori ottenuti di malta cementizia; su tale palificata, poi, deve essere costruito un muro di sostegno di contenimento pari a mt 5,00; la stabilizzazione e protezione delle scarpate mediante la posa di *georete grimpante* ;
- il rivestimento in aderenza di scarpate in roccia mediante rete metallica a doppia torsione, tessuta con funi inserite longitudinalmente e trasversalmente ed ancorati in sommità e al piede con una fune d'acciaio.

Come evidente, soluzioni molto più efficaci e adeguate allo stato dei luoghi.

Tanto premesso, è evidente che, le opere previste nel II appalto per la messa in sicurezza, erano insufficienti e inidonee ad assicurare la fruibilità alla cittadinanza della tangenziale est, sicché le risorse economiche impiegate, pari ad euro 750.000,00 sono state inutilmente spese.

Ne consegue, pertanto, la responsabilità sia dei progettisti Ruffa, Greco, Minarchi (quest'ultimo non citato in giudizio) che del Direttore dei lavori (sempre Greco) e del Responsabile del procedimento (Teti).

I progettisti, infatti, per le specifiche competenze tecniche possedute, erano nelle condizioni di prevedere che le opere di cui al progetto del 2007 non avrebbero, neanche lontanamente, risolto il problema della messa in sicurezza nella collina soprastante la tangenziale est.

Impiegando le adeguate nozioni e strumenti tecnici propri della loro professione, avrebbero infatti potuto prevedere l'inidoneità del progetto in considerazione della *insufficienza coesiva*

del terreno che ormai era emersa senza alcun dubbio, nonché del movimento franoso e dei cedimenti che, soprattutto dopo l'alluvione del 2006, riguardavano la zona.

Nè si condivide l'assunto difensivo formulato dal Greco, secondo il quale l'intervento era stato condizionato dalle esigue risorse finanziarie messe a disposizione dell'Amministrazione.

Il rapporto di servizio intercorrente tra i progettisti e l'Amministrazione provinciale imponeva ai primi, proprio in virtù del principio di buona fede e di correttezza (1175 c.c.), di manifestare eventuali contrarietà alla possibilità di adempiere la prestazione per come richiesta (messa in sicurezza della tangenziale).

Il dipendente pubblico, infatti, nell'espletamento del proprio rapporto di lavoro, è tenuto (proprio come qualsiasi debitore) a comportarsi secondo diligenza e buona fede e, cioè, in modo da soddisfare gli interessi altrui che sono connessi alla prestazione.

Tanto premesso, i progettisti, anche a fronte di risorse finanziarie insufficienti, avrebbero dovuto avvisare l'Amministrazione che l'interesse sotteso alla progettazione, e cioè la messa in sicurezza della tangenziale est, non si sarebbe realizzato.

Invece consapevolmente, e con assoluta noncuranza delle risorse pubbliche, hanno progettato un'opera inadatta allo scopo e quindi inutile, con inevitabile danno erariale.

Ma la responsabilità per il danno conseguente al II appalto deve essere imputata anche al direttore dei lavori Greco e al RUP TETI.

Rispetto al RUP valgono le medesime considerazioni formulate con riferimento al primo appalto.

Il Teti, infatti, avrebbe dovuto in primo luogo, nella fase preliminare, valutare l'inadattabilità del progetto rispetto allo scopo dell'opera (messa in sicurezza della tangenziale); nella fase esecutiva, avrebbe dovuto comunicare all'Amministrazione l'insufficienza dei lavori che si stavano eseguendo.

Avrebbe, altresì, dovuto accertare la mancata realizzazione dell'opera, per come prevista nel progetto esecutivo iniziale, a seguito della perizia del variante del 2008 che aveva ridotto le opere di messa in sicurezza. Si ribadisce, infatti, che nel computo metrico del progetto

esecutivo era previsto un rivestimento delle pareti con rete metallica per circa 1.730 ml e, nello specifico, dalla frana svincolo Stefanacconi sino alla Sezione 109b, per un totale di mq 19.788.

Peraltro, nel computo metrico della variante, il rivestimento viene ampliato a 24.448 mq.

Dalla relazione geologica dell'Ing. La Camera emerge, invece, che la rete è stata apposta solo per 400 ml circa.

Ciò nonostante, viene firmato un certificato di ultimazione dei lavori che il RUP non contesta, consentendo anzi il pagamento dell'ultimo SAL.

Il danno, pari ad euro 750.000,00 deve, inoltre, essere imputato al Greco anche nella sua qualità di Direttore dei lavori, oltreché che di progettista.

Il direttore dei lavori, infatti, proprio in ragione delle disposizioni contenute nel regolamento 554/99, è tenuto a svolgere funzioni di vigilanza e di controllo durante l'esecuzione dei lavori al fine di curare la corretta realizzazione dell'opera.

Al contrario, il Greco, noncurante dei propri obblighi, in data 2.4.2009, invece di denunciare la irregolare realizzazione dell'opera, attestava falsamente che i lavori erano ultimati.

Peraltro il Greco, oltre a progettare un'opera inidonea allo scopo, redigeva la variante del 2008 ove i gabbioni da 600ml vengono ridotti a 218 ml ed eliminava dal progetto la posa di calcestruzzo sulle pareti rocciose. La responsabilità per tale appalto nei confronti dei convenuti Greco e Teti deve pertanto essere confermata.

5.6) Terzo Appalto: apposizione di segnaletica orizzontale e verticale.

Convenuti:

**- Greco Leoluca per aver redatto il progetto relativo alla apposizione di segnaletica orizzontale e verticale agli svincoli di Sant'Onofrio e Stefanacconi e per aver svolto la funzione di direttore dei lavori.**

**- Teti Francesco per aver svolto la funzione di responsabile unico del procedimento.**

La Procura contesta ai suddetti convenuti che, nonostante il certificato di ultimazione dei

lavori firmato in data 2.2.2007 dal geom. Leoluca Greco, nessuna segnaletica è stata realizzata presso lo svincolo e rotonda di Stefanconi o, meglio, la segnaletica, in un primo tempo apposta è stata successivamente rimossa. Pertanto il Requirente pone a carico dei convenuti l'ammontare del relativo danno quantificato in euro 44.684,97.

L'atto di citazione, tuttavia, con riferimento a questo terzo appalto non può essere accolto.

Nella fattispecie, con riferimento al terzo appalto non risulta che la Procura abbia fornito la benché minima prova dell'avvenuto esborso da parte della Provincia di Vibo Valentia; né elementi che lascino anche solo ipotizzare l'avvenuto pagamento.

Tanto premesso, la citazione, con riferimento a tale posta di danno, non può trovare accoglimento. E ciò per due motivi: in primo luogo, perché il convenuto ha dimostrato che tutta la segnaletica smontata è stata custodita in un magazzino dove ancora si trova collocata, in attesa di essere nuovamente posizionata. In secondo luogo, poiché non risulta che l'Amministrazione provinciale abbia pagato alcunché alla ditta esecutrice dei lavori. La circostanza, evidenziata dal difensore del Greco, è stata ribadita anche dal Requirente nella odierna udienza. In definitiva, non avendo la Procura fornito la prova dell'avvenuto esborso da parte dell'Amministrazione Provinciale di Vibo Valentia, la citazione con riferimento a tale posta di danno, non può trovare accoglimento.

5.7) Omesse denunce.

La Procura contesta altresì a **Bruni Ottavio Gaetano** nella sua qualità di Presidente pro-tempore dell'Amministrazione Provinciale di Vibo Valentia di aver ommesso di denunciare quanto si stava verificando durante i lavori di realizzazione della tangenziale ( art. 362 c.p.).

Stessa contestazione viene poi formulata a **De Nisi Francesco**, al quale, però, la Procura addebita altresì l'aver ommesso di predisporre la collocazione di segnali e ripari utili ad impedire l'accesso ed il transito di mezzi lungo l'arteria stradale al fine di tutelare l'incolumità pubblica e lo scarico abusivo di materiale.

Come già evidenziato innanzi, la Procura ha modificato le proprie conclusioni sia con riferimento a Bruni Ottavio che a De Nisi Francesco, chiedendo, nei loro confronti, il rigetto della citazione.

Il Collegio condivide le argomentazioni esposte in proposito dal Requirente.

Si deve infatti osservare che la condotta che viene contestata sia al Bruni che al De Nisi è quella prevista e punita dall'art. 362 del c.p. Nell'atto di citazione, infatti, tale articolo viene riportato tra parentesi al termine della contestazione (si veda pag. 45 dell'atto di citazione).

L'omissione contestata consiste, pertanto, nel non aver denunciato all'autorità giudiziaria i reati dei quali erano venuti a conoscenza in ragione del proprio ufficio.

Ebbene, agli atti non v'è prova che i suddetti avessero avuto conoscenza di reati posti in essere in occasione della realizzazione della Tangenziale est.

Dalla disamina dell'allegato 37, infatti, si evince che quasi tutti gli esposti erano stati indirizzati all'Ing. Teti o al geom. Greco, all'Assessore ai ll.pp., o al Direttore dei lavori; invero, solo un telegramma risulta indirizzato al Presidente, nel quale tuttavia, un cittadino chiedeva l'intervento immediato per la chiusura di un tombino S.P. Stefanaconi.

Alla luce di quanto sin qui evidenziato l'atto di citazione è infondato con riferimento a tale contestazione.

Ma un'ulteriore considerazione deve essere formulata rispetto al De Nisi.

La Procura gli contesta altresì di aver omesso di predisporre *segnali e ripari utili ad impedire l'accesso ed il transito di mezzi lungo l'arteria stradale al fine di tutelare l'incolumità pubblica e lo scarico abusivo di materiale.*

Ebbene detta condotta, a prescindere da tutto, non è in alcun modo ricollegabile, sotto il profilo eziologico, al danno per cui è causa che, si ribadisce, scaturisce dalla mancata conclusione dei lavori della tangenziale est di Vibo Valentia e dal suo mancato utilizzo.

In ogni caso, per completezza motivazionale si aggiunge che il De Nisi ha posto in essere tutto quanto fosse in suo dovere e potere. Ha espletato le procedure amministrative per mettere in sicurezza il versante est della provincia di Vibo Valentia quale soggetto attuatore del commissario delegato. Ha trasmesso, in data 27.4. 2010 un ordine di servizio al Dirigente della Polizia Provinciale con il quale chiedeva, con decorrenza immediata, di dar corso alle procedure necessarie atte alla chiusura dell'area sopra richiamata ( tangenziale est) nonché predisporre appositi servizi di vigilanza.

Nessuna contestazione, pertanto, gli può essere mossa.

6) Prima di procedere alla disamina del danno erariale, ritiene il Collegio di soffermarsi sull'elemento psicologico, che è stato contestato da tutti i convenuti.

Quanto sin qui rilevato non lascia alcun ragionevole dubbio in ordine alla sussistenza del dolo nella condotta sia di Teti Francesco Giuseppe che di Greco Leoluca.

Il convenuto Teti, infatti, nonostante l'intervenuto dissesto della collina sovrastante la rete viaria e, soprattutto, pur rilevando l'assoluta inidoneità dell'opera che si stava realizzando rispetto allo stato dei luoghi, ha omesso volontariamente di comunicare la situazione all'Amministrazione.

Nonostante la parziale esecuzione dei lavori, ha fraudolentemente prospettato una situazione diversa rispetto a quella reale. Ha firmato, infatti, lo stato finale dei lavori e chiesto un'anticipazione di cassa per consentire l'indebita erogazione del denaro alla ditta appaltatrice dichiarando falsamente "*collaudo allo stato in itinere*". Ha convocato la Commissione di collaudo sebbene sapesse che l'opera era incompleta e inutilizzabile.

Ebbene, tali circostanze non possono che indurre il Collegio a configurare il dolo nella condotta del Teti.

Anche nei confronti di Leoluca Greco il Collegio giunge alle medesime conclusioni.

Questi, infatti, ha consapevolmente violato i suoi obblighi di servizio progettando un'opera (messa in sicurezza della tangenziale est) assolutamente inidonea allo scopo. Ha redatto una variante che riduceva ulteriormente le opere di sostegno e ha firmato un certificato dichiarando falsamente l'ultimazione dei lavori seppure gli stessi fossero stati solo in parte realizzati. Anche il Greco, dunque, ha intenzionalmente omesso di comunicare all'Amministrazione l'inutilità delle opere che si stavano realizzando per la messa in sicurezza della tangenziale e ha dichiarato il falso al solo fine di consentire il pagamento dei SAL all'impresa.

I suddetti convenuti, dunque, hanno coscientemente e intenzionalmente violato i loro obblighi di servizio causando, con le loro azioni e omissioni un ingente danno all'Amministrazione Provinciale di Vibo Valentia.

7) Danno erariale.

Non è revocabile in dubbio che la mancata realizzazione della tangenziale est di Vibo Valentia e la sua completa inutilizzazione configurino un danno erariale pari appunto alla somma sostenuta dalla Provincia per gli appalti, dal momento che la realizzazione di un'opera che non si può utilizzare rappresenta una spesa priva di utilità.

Né è possibile ipotizzare, nella fattispecie, un'*utilitas* per l'Amministrazione o per la collettività.

Come è noto, l'art. 1 bis della l. 20/94 nel testo novellato dalla l. 639/1996 statuisce che nella quantificazione del danno erariale, il Giudice contabile deve necessariamente tener conto dei vantaggi comunque conseguiti dall'Amministrazione a seguito della condotta illecita del proprio dipendente.

Tuttavia, nonostante le ingenti somme spese dalla Provincia di Vibo Valentia, l'opera è allo stato completamente inutilizzabile.

Sono decorsi oltre dieci anni dal momento in cui è stata certificata la ultimazione dei lavori ed il collaudo non è mai stato eseguito, per cui la tangenziale est di Vibo si presenta a tutt'oggi incompleta e sotto sequestro, sicché non è possibile, in mancanza di prove contrarie non addotte dalle parti, valutare, nella quantificazione del danno, alcuna utilità dell'opera. Per contro, va sottolineato che nel 2009 è stato necessario l'esborso di ulteriore ingente somma di denaro pubblico solo per arginare i pericoli che erano scaturiti dalla realizzazione della tangenziale est. Riguardo al *quantum debeatur*, la Procura ipotizza un danno di € 7.508.624,65, corrispondente a euro 6.713.938,83 per il I appalto, ad euro 750.000,00 per il II appalto e ad euro 44.694,97 per il III appalto.

Ebbene, per le motivazioni innanzi evidenziate, non si ritiene che la somma di € 44.694,97, addebitata per il III appalto, costituisca un danno erariale, non sussistendo agli atti alcuna prova che sia stata effettivamente pagata. Pertanto il danno erariale ammonta alla somma di euro 7.463.938,83.

8) Ripartizione del danno.

Un'ultima questione che il Collegio deve esaminare attiene alla ripartizione del danno tra i convenuti ritenuti responsabili, tenendo presente che "*se il fatto dannoso è causato da più persone, la Corte di conti, valutate le singole responsabilità, condanna ciascuno per la parte che vi ha preso*" (art. 1 quater legge n. 20/1994).

In proposito si ritiene che l'evento dannoso per cui è causa sia stato determinato non solo dalla condotta di soggetti chiamati nel presente giudizio, ma anche dal comportamento di persone che sono rimaste estranee al presente giudizio.

Sicuramente, sia con riferimento al primo che al secondo appalto, una incidenza causale di rilievo è imputabile all'ing. Ruffa, che però è deceduto.

Questi, infatti, oltre ad essere il responsabile dell'Ufficio viabilità e il coordinatore progettista con riferimento al primo appalto, ha redatto la perizia di variante del 2002 ma ha anche svolto la carica di Direttore dei lavori durante l'esecuzione degli stessi; ha nominato la commissione di collaudo, ha predisposto tutti i SAL e ha certificato l'ultimazione dei lavori.

Con riferimento al secondo appalto ha progettato, unitamente al Greco ed al Minarchi, i lavori di messa in sicurezza della tangenziale ed ha svolto, per un limitato periodo, la funzione di direttore dei lavori, per il restante periodo esercitata da Leoluca Greco.

Ma, con riferimento al secondo appalto, anche l'ing. Minarchi ha posto in essere una condotta che ha avuto incidenza causale nell'insorgenza del danno avendo firmato il progetto esecutivo.

Tanto premesso, riguardo al primo appalto, attesa la preponderante partecipazione causale posta in essere dal Ruffa, si ritiene che il 60% dell'intera somma inutilmente spesa, pari appunto a € 6.713.939,00, e, quindi, € 4.015.383,40 (60% di € 6.713.939,00), vada virtualmente imputata al Ruffa; mentre il restante 40%, pari ad € 2.685.575,60, sia da addebitare al Teti.

Con riferimento al secondo appalto, invece, il 40 % dell'intera somma ( € 750.000,00) e cioè € 300.000,00 sia virtualmente da addebitare al Ruffa ( 30% ) e al Minarchi ( 10%); mentre il restante 60%, pari appunto ad € 450.000,00 sia da imputare a Greco e a Teti. In virtù poi del maggiore apporto del Greco rispetto a quello del Teti, che oltre a essere progettista è stato anche direttore dei lavori e progettista della variante del 2008, il Collegio a ritenere che il 70 %, pari appunto ad € 315.000,00 ( 70% di € 450.000,00) sia da imputare al Greco e la restante quota pari al 30% , e cioè € 135.000,00 a Teti. Oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali come da dispositivo.

8) Conclusioni



Alla luce di quanto sin qui considerato l'atto di citazione deve essere accolto, nei termini innanzi evidenziati, nei confronti di Teti Francesco Giuseppe e di Greco Leoluca. Al contrario non può trovare accoglimento nei confronti dei convenuti Conocchiella Maria Giovanna, Comito Gianfranco, Bruni Ottavio Gaetano, De Nisi Francesco e De Vita Marcello, che vanno pertanto prosciolti dalla domanda attrice. Entro tali limiti la richiesta risarcitoria può trovare accoglimento.

Ai fini del rimborso delle spese legali ai convenuti prosciolti, si liquidano a favore della convenuta Conocchiella € 2.000,00; del convenuto De Nisi € 2.000,00, del convenuto De Vita € 2.000,00, del convenuto Bruni € 2.000,00 e del convenuto Comito € 4.000,00, oltre spese generali (15%), IVA e CPA, che graveranno sull'Amministrazione di appartenenza.

### **P.Q.M.**

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Calabria, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento della domanda attrice

### **ASSOLVE**

dalla domanda attrice i convenuti Conocchiella Maria Giovanna, Comito Gianfranco, Bruni Ottavio Gaetano, De Nisi Francesco e De Vita Marcello.

Pone a carico dell'Amministrazione di appartenenza la rifusione delle spese legali sostenute per la difesa nel presente giudizio dai convenuti prosciolti:

Conocchiella Maria Giovanna € 2.000,00; De Nisi Francesco € 2.000,00, De Vita Marcello € 2.000,00, Bruni Ottavio Gaetano € 2.000,00 e Comito Gianfranco € 4.000,00, oltre spese generali (15%), IVA e CPA.

### **ACCOGLIE**

L'atto di citazione nei confronti di:

TETI Francesco Giuseppe e per l'effetto lo condanna al pagamento della complessiva somma di € 2.820.575,60 a titolo di risarcimento del danno nei confronti dell'Amministrazione Provinciale di Vibo Valentia, oltre alla rivalutazione monetaria su base annua secondo gli indici Istat, dalla data dell'indebito esborso sino alla pubblicazione della presente sentenza. Da tale data sono dovuti gli interessi legali.

GRECO Leoluca e per l'effetto lo condanna al pagamento di € 315.000,00 a titolo di risarcimento del danno nei confronti dell'Amministrazione Provinciale di Vibo Valentia oltre alla rivalutazione monetaria su base annua secondo gli indici Istat, dalla data dell'indebito esborso sino alla pubblicazione della presente sentenza. Da tale data sono dovuti gli interessi legali.

Alla soccombenza segue la condanna alle spese del giudizio che si liquidano in €\*2759,83\*\*duemilasettecentocinquantanove/83\*.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 10.10.2017.

Il Giudice

f.to Ida Contino

Il Presidente

f.to Rita Loreto

Depositata in segreteria il 20/12/2017

Il Funzionario

f.to Dott.ssa Stefania Vasapollo